



REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

NEL NOME DI DIO E DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
nei procedimenti penali riuniti nn. 527 dell'anno 2011 e 628 dell'anno 2013

procedimento penale n. 527 dell'anno 2011

CONTRO

LUCIO AMATI, nato l' 08 settembre 1941 a Riccione, residente a Dogana (RSM) in Via Consiglio dei Sessanta n. 99, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Della Balda dal quale è assistito, rappresentato e difeso unitamente all'avv. Sergio Rotundo e dall'avv. Dario Gareri del Foro di Catanzaro;

CONTRO

RENATO CORNACCHIA, nato a Bressanone (BZ) il 23 marzo 1936, residente in Rimini alla Via Vanzi n.23, già elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Reffi e frattanto deceduto;

CONTRO

PIETRO DAIDONE, nato a Roma il 15 giugno 1959, residente ad Ancona alla Via Caglia n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Moretti, dal quale è assistito, rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Riccardo Leonardi del Foro di Ancona;

CONTRO

MASSIMILIANO SENSI, nato a Bologna il 4 giugno 1972, residente in San Lazzaro di Savena (BO), via Torreggiarli n. 24, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paride Bugli, dal quale è assistito, rappresentato e difeso unitamente all'avv. Maria Silvia Cazzoli del Foro di Bologna;

CONTRO

BARBARA GABBA, nata a Trento il 5 agosto 1965, residente in Roma in Via





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Pordenone n. 26 int. 10, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Micheloni, dal quale è assistita, rappresentata e difesa;

CONTRO

DOMENICO LUBIANA, nato a Nicotera il 19 agosto 1956, residente a Nicotera (VV) c/da Campia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina Filippi, dal quale è assistito, rappresentato e difeso unitamente all'avv. Salvatore Staiano del Foro di Catanzaro, dall'avv. Francesco Stilo del Foro di Treviso e dall'avv. Bruno Ganino del Foro di Vibo Valentia;

CONTRO

SALVATORE FRANCESCO LUBIANA, nato a Nicotera il 7 marzo 1953, residente a Nicotera (W), in via Foschera n. 80, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Pari, dal quale è assistito, rappresentato e difeso unitamente all'avv. Domenico Ioppolo del Foro di Vibo Valentia e dall'avv. Rocco Domenico Ceravolo del Foro di Palmi;

CONTRO


EDOARDO MORRI, nato a Rimini il 20 ottobre 1966, residente in Dogana (RSM) alla Via Francesco Azzurri n. 13, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Selva, dal quale è assistito, rappresentato e difeso;

CONTRO

LUIGI PASSERI, nato a Pescara il 21 giugno 1954, ivi residente alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 45, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Simoncini, dal quale è assistito, rappresentato e difeso;

CONTRO

SANDRO SAPIGNOLI, nato l'11 marzo 1964 a San Marino (RSM), residente a Borgo Maggiore in Strada Quinta Gualdaria n. 41, elettivamente domiciliato presso lo studio





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dell'avv. Gian Nicola Berti, dal quale è assistito, rappresentato e difeso unitamente all'avv. Giovanni Lacaria del Foro di Catanzaro;

CONTRO

VALTER VENDEMINI, nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 24 novembre 1955, residente in San Marino, Falciano Strada La Creta n. 86, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Bacciocchi e dell'avv. Simone Menghini, dai quali è assistito, rappresentato e difeso;

CONTRO

GRAZIELLA ZEMITI, nata ad Abbiategrasso (MI) il 16 giugno 1947, ivi residente in Via Baracca n. 4, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gloria Giardi e dell'avv. Paolo Reffi, dai quali è assistita, rappresentata e difesa;

CONTRO

MARIO AMATI, nato a Cesena il 7.12.1970 e residente a Dogana in via Consiglio dei Sessanta n. 99, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Simoncini, dal quale è assistito, rappresentato e difeso;

CONTRO

DAVIDE ZOFFOLI, nato l'8.11.1960 a Cesena e residente a Rimini in via Giovanni Marradi n. 3/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Maria Tonelli, dal quale è assistito, rappresentato e difeso;

CONTRO

GIORGIO GALIANO, nato a Vibo Valentia l'11.4.1975 residente a San Calogero (W) in località Cannavaro n. 7, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Della Balda, dal quale è assistito, rappresentato e difeso unitamente all'avv. Sergio Rotundo del Foro di Catanzaro;





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

CONTRO

DOMENICO MACRI', nato a Nicotera il 9.1.1946 residente in Città di Castello v. 11 settembre 26, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Micheloni, dal quale è assistito, rappresentato e difeso;

INDAGATI

per il reato di riciclaggio previsto e punto ai sensi degli artt. 50,73,199 bis commi 1,2, e 6 c.p.: perché in concorso morale e materiale con Bressi Luca Raffaello nei cui confronti si è proceduto separatamente, Galiano Giorgio, Lubiana Domenico, Lubiana Salvatore Francesco, Macri Domenico, Gabba Barbara, Amati Lucio, Venedemini Valter, Sandro Sapignoli, Amati Mario, Cornacchia Renato, Daidone Pietro, Morri Edoardo, Passeri Luigi, Sensi Massimiliano, Zemitì Graziella e Zoffoli Davide, con più azioni esecutive del medesimo programma criminoso pur essendo a conoscenza di gravi informazioni pregiudizievoli e rilevanti precedenti penali a carico del narcotrafficante Barbieri Vincenzo, quali i legami con la cosca "Mancuso", un precedente arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed un arresto per trasferimento di valori, sebbene il Report Cribis evidenziasse pregiudizievoli di conservatoria dal 2003 al 2009 e sentenze di fallimento, pur sapendo che il cliente Barbieri non si fosse presentato personalmente in Banca per espletare le procedure relative all'apertura dei conti, all'adeguata verifica ed al versamento in due soluzioni del denaro in contanti, in concorso fra loro, compivano operazioni funzionali ad ostacolare l'identificazione delle predette somme di denaro ed impiegavano nell'attività bancaria danaro provento dei reati di traffico internazionale di stupefacenti, con la consapevolezza nel momento in cui sono stati ricevuti che avevano un'illecita provenienza; nel ritardare la segnalazione della illecita operazione all'Agenzia di






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Informazione Finanziaria; concorrevano alla trasformazione della somma in titoli e alle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita della provvista di euro 1.300 mila Euro e segnatamente, al deposito sul conto intestato a Barbieri Vincenzo mediante 2 versamenti della suddetta somma, all'apertura del conto a Galiano Giorgio (e procura speciale nei confronti di Bressi Luca Raffaello), genero di Barbieri Vincenzo su cui confluiva attraverso un bonifico di entrata la somma di euro 1200 mila e successivamente costituiti a garanzia a favore dello stesso Barbieri, a fronte di un finanziamento di pari importo, non perfezionato, poi ratificavano e formalmente approvavano le suddette operazioni, ovvero partecipavano, nelle due riunioni tenute il 17 gennaio 2011 del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo del Credito Sammarinese. In concreto:

- Vendemmi Valter, quale direttore del credito sammarinese, dopo aver ricevuto a Bologna direttamente dal narcotrafficante Barbieri Vincenzo in due soluzioni la somma complessiva di euro 1.330.190 mila trasferiva la provvista presso il Credito Sammarinese disponendo l'apertura di due conti correnti producendo la relativa documentazione contrattuale prefirmata dal Barbieri, nonché, disponendo l'accensione dell'ulteriore conto corrente n. 1015871-5 con le stesse modalità sui quali operavano Galiano Giorgio e Bressi Luca Raffaello, su cui confluiva, attraverso bonifico del Barbieri Vincenzo la somma di Euro 1.201.000,00; unitamente al responsabile antiriciclaggio Sandro Sapignoli il quale in presenza degli inconfutabili indici di anomalia applicabili alla relazione con Barbieri e Galiano sopra citati ometteva di dettare le doverose disposizioni di astensione dall'esecuzione delle operazioni ed ometteva di segnalare tempestivamente l'operazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria, inoltre, predisponeva la pratica alla quale allegava il Word Chek del Barbieri per essere poi prodotta in CE, unitamente, altresì, al Presidente del Credito






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Sammarinese Lucio Amati e agli altri componenti del Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione in data 17/1/2011, deliberava la ratifica ed approvazione dell'accensione dei predetti conti corrente, dei relativi depositi in conto e della concessione di un affidamento pari alla somma bonificata sul conto n. 101587 I -5 di Galiano Giorgio per un ammontare di euro 1.200.000,00 ed euro 20.000,00 (carta di credito) pur a fronte di un World Check del Barbieri Vincenzo assolutamente negativo, in quanto le informazioni antiriciclaggio evidenziavano trattarsi di persona arrestata per narcotraffico internazionale e collegata alla cosca di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi; sempre in data 17.01.2010 il Cd A, alla presenza del Presidente Amati, dei Consiglieri Graziella Zemiti, Pietro Daidone, Luigi Passeri, Renato Cornacchia, del Sindaco Massimiliano Sensi e del Vice Direttore Generale Edoardo Morri, approvava l'affidamento di euro 1,2 m a nome BARBIERI con a garanzia pegno su certificato di deposito di pari importo costituito da Galiano Giorgio;

- Lubiana Domenico, Lubiana Salvatore Francesco, Macrì Domenico e Gabba - Barbara proponevano al Vendimini Valter, il quale concordava l'operazione con il Presidente Lucio Amati -, come nuovo cliente il Barbieri Vincenzo, narcotrafficante, in grado di depositare presso il Credito Sammarinese rilevanti somme di denaro costituenti i proventi dell'attività internazionale del traffico di stupefacenti del tipo cocaina, avente la necessità di provvedere al trasferimento all'estero di dette somme e di dissimulare la reale provenienza delle stesse, all'uopo predisponendo una simulata operazione di finanziamento, garantita da Galiano Giorgio e Bressi Luca Raffaello con apposita provvista, attività assicurate dietro compenso pattuito tra il Vendemmi Valter e Lubiana Domenico, pari ad una provvigione del 2% sul versamento delle somme ed allo 0,50% continuativo; nonché, mantenendo i contatti con Vendimini Valter ed Amati Lucio, in quanto incaricati dal Barbieri Vincenzo per la gestione delle





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

operazioni finanziarie e, quindi, assassinato quest'ultimo in un agguato di mafia il 12 marzo 2011, dagli eredi del Barbieri per il recupero delle predette somme di denaro;

- Lucio Amati unitamente al direttore Generale Vendemmi Valter e agli intermediari Lubiana Domenico, Lubiana Salvatore, Macri Domenico e Gabba Barbara, concordavano la complessiva operazione di riciclaggio per complessivi Euro 15.000.000,00 di Euro assicurando ai fratelli Lubiana al Macri e Gabba una provvigione del 2% sul versamento delle somme complessive (pari ad euro 300 mila) ed allo 0,50 continuativo delle somme che sarebbero rimaste depositate in conto;
- Lucio Amati unitamente al direttore Generale Vendemmi Valter ai Consiglieri Mario Amati, Pietro Daidone, Renato Cornacchia, Luigi Passeri, al sindaco Massimiliano Sensi e al dipendente Davide Zoffòli quali partecipanti o presenti al Comitato Esecutivo in data 17.1.2011 ratificavano, deliberavano e approvavano l'accensione dei predetti conti correnti corrente pur a fronte di un Word Check del Barbieri Vincenzo assolutamente negativo, in quanto le informazioni antiriciclaggio evidenziavano trattarsi di persona arrestata per narcotraffico internazionale e collegata alla cosca di 'ndrangheta MANCUSO di Limbadi;
- il Presidente Lucio Amati, i Consiglieri Mario Amati, Graziella Zemiti, Pietro Daidone, Luigi Passeri, Renato Cornacchia, il Direttore generale Vendemmi, il vice direttore Morri, il sindaco Massimiliano Sensi e il dipendente Davide Zoffoli quali partecipanti o presenti al Consiglio di Amministrazione, approvavano la concessione dell'affidamento pari alla somma bonificata sul conto n. 1015871-5 di Galiano Giorgio per un ammontare di Euro 1.200,00 mila Euro ed Euro 20.000 (carta di credito) nonostante che le caratteristiche dell'affidamento approvato in data 17.01.2011 fossero da considerarsi illogiche (il BARBIERI versa in contante euro 1,3 min per ritirarne euro 1,2 min (sotto forma di esposizione debitoria), e, pur a fronte di un Word Check





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE


del Barbieri Vincenzo assolutamente negativo, in quanto le informazioni antiriciclaggio evidenziavano trattarsi di persona arrestata per narcotraffico internazionale e collegata alla cosca di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi;

- Galiano Giorgio, genero di Barbieri accendeva presso il Credito Sammarinese il conto corrente n. 1015871 su cui confluivano attraverso bonifico del Barbieri Vincenzo in data 24.1.2011, le somme di Euro 1.201 mila, somme poi reimpiegate per la sottoscrizione di certificati di deposito con scadenza al 24.1.2012 a garanzia dello stesso Barbieri in ragione dell'affidamento approvato dal Credito Sammarinese, nella specie due fidi.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 199 bis, sesto comma, codice penale, trattandosi di fatto commesso nell'esercizio di attività professionali.

Fatti commessi In San Marino dall'anno 2010 all'8 luglio 2011.

(decreto di citazione del 19 settembre 2013 del Commissario della Legge, giudice





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

inquirente, Rita Vannucci)

procedimento penale n. ⁶²⁸527 dell'anno ²⁰¹³2011!

Doroteo del Contenzioso
della Legge

CONTRO

RAFFAELLO BRESSI, nato il 28 agosto 1976 a Catanzaro, residente a Bologna in via Zanardi n. 389/13 int. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniele Cherubini, dal quale è assistito, rappresentato e difeso;

CREDITO SAMMARINESE SpA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Leopoldo Varriale, commissario liquidatore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tania Ercolani, dal quale è assistito, rappresentato e difeso;

IMPUTATI

1) BRESSI: del misfatto previsto e punito dagli artt. 50, 73 e 199 bis commi. 1, 2 e 6, del codice penale, perché, in concorso con Giorgio Galiano, Domenico Lubiana, Salvatore Lubiana, Domenico Macri, Barbara Gabba, Lucio Amati, Renato Cornacchia, Valter Vendemini, Sandro Sapignoli, Mario Amati, Renato Cornacchia, Daidone Pietro, Edoardo Morri, Luigi Passeri, Massimiliano Sensi, Graziella Zemiti e Davide Zoffoli, con più azioni esecutive del medesimo programma criminoso, pur essendo a conoscenza di gravi informazioni pregiudizievoli e di rilevanti precedenti penali a carico del narcotrafficante Barbieri Vincenzo, quali i legami con la cosca "Mancuso", un precedente arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed un arresto per trasferimento di valori, sebbene il Report Cribis evidenziasse pregiudizievoli di conservatoria dal 2003 al 2009 e sentenze di fallimento, pur sapendo che il cliente Barbieri non si era presentato personalmente in banca per espletare le procedure relative all'apertura dei conti, all'adeguata verifica ed al versamento in due soluzioni del denaro in contanti, in concorso fra loro, compivano operazioni funzionali ad ostacolare l'identificazione delle predette somme di denaro





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

ed impiegavano nell'attività bancaria danaro provento dei reati di traffico internazionale di stupefacenti, con la consapevolezza nel momento in cui sono stati ricevuti che avevano un'illecita provenienza; nel ritardare la segnalazione della illecita operazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria; concorrevano alla trasformazione della somma in titoli e alle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita della provvista di euro 1.300.000 e segnatamente, al deposito sul conto intestato a Barbieri Vincenzo mediante 2 versamenti della suddetta somma, all'apertura del conto a Giorgio Galiano (e procura speciale nei confronti di Raffaello Bressi), genero di Barbieri Vincenzo, su cui confluiva attraverso un bonifico di entrata la somma di euro 1.200.000 e successivamente costituiti a garanzia a favore dello stesso Barbieri, a fronte di un finanziamento di pari importo, non perfezionato, poi ratificavano e formalmente approvavano le suddette operazioni, ovvero partecipavano, nelle due riunioni tenute il 17 gennaio 2011 del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo del Credito Sammarinese. In concreto:

- Valter Vendemini, quale direttore del credito sammarinese, dopo aver ricevuto a Bologna direttamente dal narcotrafficante Barbieri Vincenzo in due soluzioni la somma complessiva di euro 1.330.190 trasferiva la provvista presso il Credito Sammarinese disponendo l'apertura di due conti correnti producendo la relativa documentazione contrattuale prefirmata dal Barbieri, nonché, disponendo l'accensione dell'ulteriore conto corrente n. 1015871-5 con le stesse modalità sui quali operavano Giorgio Galiano e Raffaello Bressi, su cui confluiva, attraverso bonifico del Barbieri Vincenzo la somma di Euro 1.201.000; unitamente al responsabile antiriciclaggio Sandro Sapignoli il quale, in presenza degli inconfutabili indici di anomalia applicabili alla relazione con Barbieri e Galiano, ometteva di dettare le doverose disposizioni di astensione dall'esecuzione delle operazioni ed ometteva di segnalare tempestivamente





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

l'operazione all' Agenzia di Informazione Finanziaria; inoltre, predisponendo la pratica alla quale allegava le risultanze del Word Check relative a Barbieri per essere poi prodotta nel Comitato Esecutivo del Credito Sammarinese, unitamente, altresì, al Presidente del Credito Sammarinese Lucio Amati e agli altri componenti del Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione in data 17.1.2011, deliberava la ratifica ed approvazione dell'accensione dei predetti conti corrente, dei relativi depositi in conto e della concessione di un affidamento pari alla somma bonificata sul conto n. 101587 I -5 di Giorgio Galiano per un ammontare di euro 1.200.000,00 ed euro 20.000,00 (carta di credito) pur a fronte delle risultanze negative a carico di Vincenzo Barbieri rilevabili tramite World Check, in quanto indicata come persona arrestata per narcotraffico internazionale e collegata alla cosca di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi; sempre in data 17.1.2010 il Consiglio d'amministrazione, alla presenza del Presidente Amati, dei Consiglieri Graziella Zemitì, Pietro Daidone, Luigi Passeri, Renato Cornacchia, del Sindaco Massimiliano Sensi e del Vice Direttore Generale Edoardo Morri, approvava l'affidamento di euro 1.200.000 a nome Barbieri con a garanzia costituita da Galiano Giorgio tramite pegno su certificato di deposito di pari importo;

- Domenico Lubiana, Salvatore Lubiana, Domenico Macrì e Barbara Gabba - proponevano come nuovo cliente a Valter Vendimini, il quale concordava l'operazione con il Presidente Lucio Amati - Vincenzo Barbieri, narcotrafficante, in grado di depositare presso il Credito Sammarinese rilevanti somme di denaro provento del traffico internazionale di cocaina, avente la necessità di provvedere al trasferimento all'estero di dette somme e di dissimulare la reale provenienza delle stesse, all'uopo predisponendo una simulata operazione di finanziamento, garantita da Giorgio Galiano e Raffaello Bressi con apposita provvista, attività assicurate dietro compenso pattuito tra Valter Vendimini e Domenico Lubiana, pari ad una





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

provvigione del 2% sulle somme versate ed allo 0,50% continuativo; nonché, mantenendo i contatti con Vendimini Valter ed Amati Lucio, in quanto incaricati dal Barbieri Vincenzo per la gestione delle operazioni finanziarie e, quindi, assassinato quest'ultimo il 12 marzo 2011, dagli eredi del Barbieri per il recupero delle predette somme di denaro;

- Lucio Amati unitamente al direttore Generale Valter Vendemini e agli intermediari Domenico Lubiana, Salvatore Lubiana, Domenico Macri e Barbara Gabba, concordavano la complessiva operazione di riciclaggio per complessivi Euro 15.000.000, assicurando ai fratelli Lubiana, a Macri e a Gabba una provvigione del 2% sulle somme versate (pari ad euro 300.000) ed allo 0,50 continuativo delle somme che sarebbero rimaste depositate in conto;

- Lucio Amati unitamente al direttore Generale Valter Vendemini, ai Consiglieri Mario Amati, Pietro Daidone, Renato Cornacchia, Luigi Passeri, al sindaco Massimiliano Sensi e al dipendente Davide Zoffoli quali partecipanti o presenti al Comitato Esecutivo in data 17.1.2011 ratificavano, deliberavano e approvavano l'accensione dei predetti conti correnti pur a fronte delle già indicate risultanze del Word Check;

- il Presidente Lucio Amati, i Consiglieri Mario Amati, Graziella Zemiti, Pietro Daidone, Luigi Passeri, Renato Cornacchia, il Direttore generale Vendemini, il vice direttore Morri, il sindaco Massimiliano Sensi e il dipendente Davide Zoffoli quali partecipanti o presenti al Consiglio di Amministrazione, approvavano la concessione dell'affidamento pari alla somma bonificata sul conto n. 1015871-5 di Giorgio Galiano per un ammontare di Euro 1.200.000 ed Euro 20.000 (carta di credito) nonostante che le caratteristiche dell'affidamento approvato in data 17.01.2011 fossero da considerarsi illogiche (Barbieri versa in contante 1.300.000 euro per ritirare





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

1.200.000 euro, sotto forma di esposizione debitoria), e, pur a fronte delle già indicate risultanze del Word Check;

- Giorgio Galiano, genero di Barbieri accendeva presso il Credito Sammarinese il conto corrente n. 1015871 su cui confluivano attraverso bonifico di Vincenzo Barbieri in data 24.1.2011 le somme di Euro 1.201.000, somme poi reimpiegate per la sottoscrizione di certificati di deposito con scadenza al 24.1.2012 a garanzia dello stesso Barbieri in ragione dell'affidamento approvato dal Credito Sammarinese, nella specie due fidi.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 199 bis, comma 6, del codice penale, trattandosi di fatto commesso nell'esercizio di attività bancaria.

In Italia e San Marino, sino all'8 luglio 2011.

2) Credito Sammarinese s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Leopoldo Varriale, Commissario Liquidatore, quale persona giuridica responsabile ex art. 1 della legge 21 gennaio 2010 n. 6 (ora: art. 2 della legge 29 luglio 2013 n. 99) in quanto il reato di riciclaggio (di cui al capo che precede) veniva commesso anche nell'interesse del Credito Sammarinese (che traeva vantaggio dall'operazione di trasferimento, occultamento e trasformazione, vantaggio consistente nella acquisita disponibilità di denaro in una fase di crisi di liquidità) e nello svolgimento dell'attività propria dell'ente, grazie alla carenza di sorveglianza e controllo, su indicazione dei vertici organizzativi (componendi del Consiglio di Amministrazione e gestionali (Direttore e Vice-Direttore) in ragione del ruolo apicale ricoperto in seno alla società da alcuni dei concorrenti nel misfatto di riciclaggio. In San Marino, sino all'8 luglio 2011





REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

(decreto di citazione del 10 dicembre 2014 del Commissario della Legge, giudice inquirente, Alberto Buriani)

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

giudice penale di primo grado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento penale trae origine dalla richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro il 1 luglio 2011. Per l'effetto, con decreto 5 luglio 2011 veniva disposta l'apertura di un procedimento penale e dichiarato lo stato di temporanea segretezza dell'istruttoria.

Il 6 luglio 2011 il responsabile del Dipartimento Vigilanza di Banca Centrale riferiva in atti su un incontro avuto con Valter Vendemini.

Con decreto 7 luglio 2011 l'organo inquirente ordinava la perquisizione dei locali adibiti ad uffici dell'istituto Credito Sammarinese, dell'abitazione di Valter Vendemini nonché il sequestro – e la successiva duplicazione - dei supporti informatici ivi rinvenuti e delle somme riconducibili direttamente o indirettamente a Vincenzo Barbieri; veniva dato altresì incarico a Banca Centrale di svolgere indagini presso gli istituti di credito sammarinesi. Lo stesso giorno,





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

con separato decreto, dopo aver comunicato a Valter Vendemini di essere stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 199bis del codice penale, ne disponeva la sua traduzione in carcere (l'interrogatorio aveva luogo il 1 luglio 2011 alla presenza dell'autorità giudiziaria italiana).

Il 8 luglio 2011 i funzionari di Polizia relazionavano in atti sulle operazioni di perquisizione e sequestro condotte presso i locali dell'istituto Credito Sammarinese.

Siccome richiesto dal giudice, giungeva in atti nota redatta dal responsabile del Servizio di vigilanza ispettiva di Banca Centrale in relazione al contenuto della documentazione frattanto sottoposta a sequestro.

Il 12 luglio 2011 aveva luogo la perquisizione dei locali di Rebecca srl, siccome disposto dal giudice. In quella data si svolgeva anche l'audizione di Gianluca Biordi. Lo stesso giorno, l'organo inquirente disponeva l'interrogatorio di Valter Vendemini, autorizzando la partecipazione all'incombente dell'autorità giudiziaria italiana (l'audizione avveniva il 15 luglio 2011).

Il 13 luglio 2011 giungeva in atti nota dell'Agenzia di informazione finanziaria. Il giorno seguente, i funzionari di Polizia trasmettevano documenti rinvenuti nei locali dell'istituto Credito Sammarinese. In pari data, aveva luogo l'audizione di Luca Campana e, in esecuzione del decreto 7 luglio 2011, si procedeva al sequestro di conto corrente intestato a Domenica Casali presso l'Istituto Bancario Sammarinese e quello intestato a Polis spa presso Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Con rapporto pervenuto in atti il 15 luglio 2011 la Polizia civile dava atto di aver acquisito, siccome ordinato dall'inquirente, copia dei dati informatici della società per azioni I.S.I.S. Il 18 luglio 2011 seguiva altro rapporto riepilogativo





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

delle attività di perquisizione e sequestro (documentazione bancaria, conti correnti, dossier titoli) condotte presso Credito Sammarinese dal personale della Polizia giudiziaria in esecuzione del decreto 7 luglio 2011. Il giorno seguente giungeva relazione del Gruppo interforze riepilogativa delle attività condotte, d'ordine del Commissario della Legge, nei locali sedi di Polis spa, Imago Alternative Sg spa oltre che in autorimesse in uso a Credito Sammarinese, Polis spa e Valerie Wilkinson Amati. In questa data aveva luogo anche l'audizione di Lucy Barbara Santolini e di Alessandro Rossi; si procedeva altresì al sequestro del conto corrente intestato a Lucio Amati presso Euro Commercial Bank spa.

Il 21 luglio 2011 il consulente d'ufficio depositava il proprio elaborato peritale. Con provvedimento 22 luglio 2011 il giudice inquirente comunicava a Sandro Sapignoli di essere stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 199bis del codice penale. Con decreto 23 luglio 2011, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa, disponeva la misura degli arresti domiciliari – in luogo della carcerazione - nei confronti di Valter Vendemini (l'interrogatorio aveva luogo il 1 agosto 2011).

In data 30 luglio 2011, all'esito dell'interrogatorio dell'imputato Sandro Sapignoli, l'organo inquirente disponeva che lo stesso fosse tradotto in carcere (l'interrogatorio aveva luogo il 1 e 2 agosto 2011).

Il giudice inquirente, con decreto 1 agosto 2011, comunicava a Lucio Amati di essere stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 199bis del codice penale. Lo stesso giorno, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa, disponeva la misura degli arresti domiciliari – in luogo della carcerazione - nei confronti di Sandro Sapignoli.

Il 2 agosto 2011 il Commissario della Legge procedeva all'interrogatorio di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Davide Zoffoli (escusso anche in data 4 agosto 2011) e di Valter Vendemini.

La difesa di Sandro Sapignoli effettuava una produzione documentale in data 8 agosto 2011. Intanto, il 1 agosto 2011 veniva sottoposta a sequestro la corrispondenza di Domenico e Salvatore Lubiana; il 5 agosto 2018 veniva dissequestrato il pc rinvenuto presso l'abitazione di Valter Vendemini.

Il 10 agosto 2011 giungeva in atti, siccome richiesto, relazione medica sullo stato di salute dell'imputato Sapignoli.

Con decreto 18 agosto 2011 l'organo inquirente ordinava il sequestro di plico di documenti riferibili a Tullio Condello; sullo stesso relazionava in atti funzionario di Banca Centrale il 25 agosto 2011. Seguiva, quindi, il dissequestro del citato materiale (decreto 29 agosto 2011).

Intanto, il 19 agosto 2011 giungeva in atti l'esito dell'esame condotto da Banca Centrale sui conti sottoposti a sequestro.

Il 5 settembre 2011 il Commissario della Legge, previa contestazione del reato iscritto a suo carico, disponeva la cattura e la traduzione in carcere di Lucio Amati. Per l'effetto, inoltrava richiesta di assistenza giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (8 settembre 2011) per domandare l'arresto provvisorio di Lucio Amati. Lo stesso giorno, il giudice inquirente chiedeva al Segretario di Stato alla Giustizia l'autorizzazione per domandare l'estradizione di Lucio Amati (l'autorizzazione giungeva il 15 settembre 2011 e veniva inoltrata all'autorità italiana il successivo 21 settembre).

Con decreto 3 ottobre 2011 il giudice disponeva la riunione del procedimento penale n. 266 dell'anno 2011 a quello in narrazione.

Il 4 ottobre 2011 il Commissario della Legge disponeva la temporanea segretezza dell'istruttoria. Il giorno seguente, contestava a Renato Cornacchia (interrogato





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dall'organo inquirente il 12 ottobre 2011), Pietro Daidone, Edoardo Morri (interrogato dall'organo inquirente il 10 ottobre 2011), Luigi Passeri (interrogato dall'organo inquirente il 17 ottobre 2011), Massimiliano Sensi, Graziella Zemiti e Davide Zoffoli la compartecipazione nella consumazione del misfatto di riciclaggio.

Il 6 ottobre 2011 compariva dinanzi all'organo inquirente Gianluca Biordi per rendere – sotto giuramento – delle dichiarazioni. Il successivo 10 ottobre veniva ascoltato il prevenuto Valter Vendemini.

In data 10 ottobre 2011 il Commissario della Legge contestava a Giorgio Galiano, Luca Raffaello Bressi, Domenico Lubiana, Domenico Macri, Barbara Gabba la compartecipazione nella consumazione del misfatto di riciclaggio.

Il 13 ottobre 2011 giungeva in atti riferimento sulle somme ed i valori sottoposti a sequestro presso Credito Sammarinese il 7 luglio 2011.

In data 17 ottobre 2011 si iscriveva nel registro degli indagati anche Mario Amati. Il suo interrogatorio aveva luogo il 19 ottobre 2011.

Siccome richiesto dal giudice, Banca Centrale versava in atti copia dei verbali del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Credito Sammarinese sa (19 ottobre 2011).

Con comunicazione del 16 ottobre 2011 il perito d'ufficio dava comunicazione di aver ultimato l'incarico assegnatogli dal giudice con decreto 7 luglio 2011.

In data 19 ottobre 2011 veniva revocata la custodia cautelare disposta nei confronti di Sandro Sapignoli e di Valter Vendemini.

Siccome richiesto, giungeva in atti relazione del Servizio di vigilanza ispettiva di Banca Centrale sulle attività svolte dal prevenuto Sapignoli (26 ottobre 2011).

Il 15 novembre 2011 anche l'Agenzia di informazione finanziaria relazionava





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sulla documentazione rinvenuta presso i locali di Credito Sammarinese.

Il 9 dicembre 2011 tornava evasa la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata – il 28 aprile 2011 - alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna nell'ambito del procedimento penale n. 266 dell'anno 2011.

Il 2 gennaio 2012 la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro inoltrava, siccome richiesto, copia di atti giudiziari riferiti a Giorgio Galiano.

In data 8 febbraio 2012 veniva eseguita la revoca del sequestro, ordinata dal giudice inquirente, delle cassette di sicurezza intestate a Polis spa.

Il 29 febbraio 2012 giungeva in atti l'elaborato peritale del perito d'ufficio incaricato all'uopo dal Commissario della Legge con decreto 12 settembre 2011.

Banca Centrale depositava due note integrative il 25 aprile 2012 ed il 7 maggio 2012.

Ad evasione della richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata – il 20 ottobre 2011 – al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, giungeva in atti documentazione il 30 maggio 2012, il 11 giugno 2012, il 21 giugno 2012, il 25 giugno 2012, il 24 settembre 2012 ed il 25 gennaio 2013.

Frattanto, con provvedimento 5 giugno 2012 l'organo inquirente informava la Segreteria di Stato per la Giustizia del rifiuto espresso dalle autorità italiane rispetto alla richiesta di estradizione del prevenuto Amati.

Il 6 settembre 2012 il Tribunale di Catanzaro richiedeva al Commissario della Legge di provvedere alla notifica urgente di atti ai prevenuti Sapignoli e Vendemini.

In data 20 settembre 2012 veniva revocata la custodia cautelare disposta nei confronti di Lucio Amati. Lo stesso giorno l'organo inquirente revocava la





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

segretazione degli atti di causa.

Perveniva in atti relazione a firma congiunta di Banca Centrale e del Nucleo interforze in merito alle procedure adottate dal cassiere Gian Luca Biordi al momento dell'apertura di rapporto di conto corrente da parte di Vincenzo Barbieri (11 ottobre 2012). Altra nota, depositata il 29 ottobre 2012, riguardava invece l'analisi del regolamento antiriciclaggio utilizzato presso il Credito Sammarinese.

Con relazione 4 giugno 2013 funzionario di Polizia relazionava in atti sui dati informatici presenti sul pc in uso a Davide Zoffoli.

Il 5 settembre 2013 aveva luogo l'interrogatorio di Lucio Amati, il 16 settembre 2013 quello di Massimiliano Sensi.

Con decreto 18 settembre 2013 veniva rigettata la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Edoardo Morri. Il giorno seguente l'organo inquirente assumeva la medesima determinazione riguardo l'istanza avanzata da Massimiliano Sensi

In data 19 settembre 2013 il Commissario della Legge trasmetteva gli atti al giudice del dibattimento, formulando il capo di imputazione a carico di Lucio Amati, Renato Cornacchia, Pietro Daidone, Massimiliano Sensi, Barbara Gabba, Domenico Lubiana, Salvatore Francesco Lubiana, Edoardo Morri, Luigi Passeri, Sandro Sapignoli, Valter Vendemini, Graziella Zemiti, Mario Amati, Davide Zoffoli, Giorgio Galiano e Domenico Macri.

Su istanza di Valter Vendemini, il giudice richiedeva al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia (15 maggio 2014) di autorizzare l'imputato a prendere parte all'udienza dibattimentale fissata il 27 maggio 2014. Il consenso dell'autorità rogata perveniva il 22 maggio 2014.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Intanto, giungevano in atti richieste istruttorie nell'interesse di Massimiliano Sensi (19 maggio 2014), Domenico Lubiana (26 maggio 2014), Salvatore Francesco Lubiana (26 maggio 2014).

All'udienza, veniva richiesta l'ammissione della costituzione di parte civile formulata da credito Sammarinese spa in liquidazione coatta amministrativa; il Commissario della Legge si riservava di provvedere all'esito dell'udienza (con decreto emesso in pari data veniva rigettata la richiesta *de qua*). Veniva, quindi, dichiarata la contumacia degli imputati Giorgio Galiano e Domenico Macrì, la cui difesa veniva assunta dai difensori d'ufficio. Si disponeva, da ultimo, la fissazione di nuova udienza per la citazione dell'imputato Gabba.

Con ordinanza 3 settembre 2014 il Giudice d'Appello dichiarava inammissibile il ricorso spiegato dall'avvocato di Credito Sammarinese spa in liquidazione coatta amministrativa avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di costituzione di parte civile.

Altre istanze istruttorie pervenivano in atti il 29 settembre 2014 (nell'interesse di Graziella Zemiti e di Luigi Passeri) ed il 30 settembre 2014 (nell'interesse di Lucio Amati).

All'udienza del 30 settembre 2014 assumeva la difesa dell'imputato Gabba, assente, il difensore d'ufficio. Veniva depositata una richiesta di costituzione di parte civile da parte dei procuratori speciali di Credito Sammarinese spa in liquidazione coatta amministrativa; il Commissario della Legge si riservava di provvedere con separato decreto. Le parti presentavano, quindi, le proprie istanze istruttorie, lamentando, inoltre, tra gli altri, la nullità degli atti di causa per irregolarità nelle notifiche delle comunicazioni giudiziarie.

Con decreto 13 ottobre 2014 rigettava la richiesta di costituzione di parte civile.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Il giorno seguente, con provvedimento 14 ottobre 2014, assegnava alle parti un termine per controdedurre rispetto alle istanze formulate nel corso dell'udienza (giungevano, quindi, in atti memorie della Procura Fiscale, di Salvatore Francesco Lubiana, di Edoardo Morri).

Con decreto 21 dicembre 2015 il Commissario della Legge disponeva la riunione al presente fascicolo del procedimento penale n. 628 dell'anno 2013.

Il 23 dicembre 2015 il giudice rigettava le eccezioni preliminari avanzate, l'istanza di procedere a perizia, provvedendo altresì sulle richieste di escussione dei testimoni indicate dalle difese.

All'udienza del 25 gennaio 2016 assumeva la difesa dell'imputato Lucio Amati, assente, il difensore d'ufficio; il Commissario della Legge rigettava le richieste di stralcio e di rinvio formulate dalle procure di Amati e Galliano. Si escutevano i testimoni Patrizio Ettore Cherubini, Nicola Veronesi, Lucy Barbara Santolini. Il giorno successivo, terminata l'escussione del teste Santolini, aveva luogo l'audizione di Paolo Morri, Amedeo Paganelli, Natalia D'Errico, Massimiliano Veronesi, Luca Campana, Gian Piero Pasquali e Alessandro Rossi. Siccome richiesto dalle parti, veniva revocata la testimonianza di Antonio D'Errico.

Il 27 gennaio 2016 la difesa di Giorgio Galliano faceva pervenire in atti documentazione attestante lo stato di detenzione del proprio assistito. In pari data, il Commissario della Legge, revocata, su istanza comune di tutte le parti, la testimonianza di Alessandra Corso, Carmela Lazzaro, Claudio Volponi, Marilina Barbieri e Roberto Paese, esaminava i testi Rossana Michelotti, Giuliano Flavio Lubiana e Lucia Lezzi.

Il 2 febbraio 2016 perveniva in atti nota a firma del funzionario di Banca Centrale Cherubini. Il successivo 8 febbraio l'ispettore Morri trasmetteva un





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

prospetto riassuntivo delle operazioni compiute dalla Polizia giudiziaria presso Credito Sammarinese spa.

Con nota del 6 settembre 2016 il Commissario della Legge rivolgeva istanza al Ministero della Giustizia della Repubblica italiana affinché l'imputato Galiano – ristretto in carcere - potesse partecipare personalmente alle udienze dibattimentali.

Siccome disposto con decreto 29 gennaio 2016, l'istruttoria dibattimentale proseguiva il 10 ottobre 2016 con l'escussione di Gianluca Biordi, Alessandra Pesaresi, Massimo Terni, Laura Gatti e Luca Giannini; il giorno seguente con quella dei testi Gianfranco Terenzi, Andrea Piergallini, Mauro Fontana. Il 12 ottobre 2016 aveva invece luogo l'audizione di Renato Clarizia, Gianluigi Giardinieri, Luca Tancini; veniva revocata la testimonianza di Gilberto Fattori, Marco Mongardini e Roberto Speziali.

All'udienza del 22 novembre 2016 il Commissario della Legge, rilevata l'impossibilità per Leopoldo Varriale di procedere con la prestazione di giuramento in ragione della sua qualità soggettiva, invitava il legale rappresentante di Credito Sammarinese a svolgere dichiarazioni. Con decreto emesso in pari data, il giudice assegnava termine alle parti per depositare in atti istanze istruttorie esclusivamente di replica o integrative rispetto alle acquisizioni intervenute in dibattimento (pervenivano in atti memorie della procura di Domenico Lubiana, Valter Vendemini, Lucio Amati, Pietro Daidone e Sandro Sapignoli). Il Commissario della Legge provvedeva sulle richieste istruttorie avanzate dalle difese con decreto 21 marzo 2017.

All'udienza del 19 aprile 2017 si procedeva all'escussione di Alberto Lanzoni, Gianmarco Siro Mario Andreini, Giorgio Parisi e Carlo Parenzi.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Il 15 maggio 2017 perveniva in atti documentazione bancaria inoltrata dall'istituto di credito italiano Ubi Banca.

Con istanza 29 giugno 2017 la difesa di Lucio Amati rinunciava all'escussione di Euthimios Kotronias.

Siccome disposto con decreto 20 aprile 2017, l'istruttoria dibattimentale proseguiva il 21 settembre 2017. Il Commissario della Legge constatava l'assenza dei testimoni e si riservava di provvedere con separato provvedimento. Con quel decreto fissava l'udienza del 14 novembre 2017 per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale, dando altresì atto della convocazione dei testimoni Francesco Giannone, Manlio Bruni e Edoardo Daneu mediante richiesta di assistenza giudiziaria internazionale (inoltrata in pari data alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna).

All'udienza del 14 novembre 2017 aveva luogo l'audizione dell'unico teste comparso, Federico Rossi.

Con decreto 29 dicembre 2017 il giudice decidente stabiliva il calendario delle udienze fissate per gli incombenti previsti dall'articolo 178 e 179 del codice di procedura penale.

All'udienza del 30 gennaio 2018 l'imputato Lucio Amati rendeva spontanee dichiarazioni; si dava infine lettura delle dichiarazioni raccolte per iscritto da Barbara Gabba. Il giorno seguente si sottoponeva all'incombente Luigi Passeri.

Il 1 febbraio 2018 giungevano in atti nota del Ministero della Giustizia contenente dichiarazione sottoscritta dall'imputato Galiano. Il giorno successivo la procura di Sapignoli versava in atti copia dei verbali dell'interrogatorio di Lucio Amati tenutosi dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

In data 6 febbraio 2018 il difensore di Davide Zoffoli depositava copia del verbale relativo alla testimonianza da questi resa nell'ambito di procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

All'udienza del 6 febbraio 2018 si dava lettura delle dichiarazioni di Domenico Lubiana; si sottoponevano, invece, ad interrogatorio gli imputati Salvatore Francesco Lubiana e Sandro Sapignoli. Rendevo, infine, dichiarazioni spontanee Valter Vendemini. Il giorno seguente, gli incumbenti in narrazione hanno riguardato gli imputati Pietro Daidone, Mario Amati nonché Davide Zoffoli, Giorgio Galiano e Domenico Macrì (quest'ultimi, mediante lettura da parte dei difensori di dichiarazioni manoscritte dagli indagati). Al contrario, il legale rappresentante della persona giuridica imputata, Leopoldo Varriale, non intendeva rilasciare dichiarazioni.

Con decreto 22 marzo 2018 il Commissario della Legge stabiliva il calendario delle udienze per lo svolgimento delle requisitorie della Procura Fiscale e per la deduzione dei motivi defensionali *in pro* degli imputati.

Il 15 maggio 2018 si dava, quindi, inizio agli adempimenti previsti dall'articolo 179 del codice di procedura penale. La Procura Fiscale concludeva chiedendo "per gli imputati Lucio Amati e Valter Vendemini la condanna alle pene della prigionia per anni 4 e mesi 9, della multa a giorni 30 pari ad € =6.000,00= della interdizione per anni 2; per gli imputati Domenico Macrì, Barbara Gabba, Domenico Lubiana, Salvatore Francesco Lubiana, la condanna alle pene della prigionia per anni 4 e mesi 7, della multa a giorni 20 pari ad € =2.000,00=, dell'interdizione per anni 1 e mesi 6; per gli imputati Giorgio Galiano e Raffaello Bressi la condanna alle pene della prigionia per anni 4 e mesi 5, della multa a giorni 18 pari ad € =1.800,00=, della interdizione per anni 1 e mesi 4; per gli





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

imputati Sandro Sapignoli e Davide Zoffoli, la condanna alle pene della prigionia ad anni 4 e mesi 3, della multa a giorni 15 pari ad € =3.000,00=, della interdizione per anni 1 e mesi 3; per l'imputato Credito Sammarinese la condanna al pagamento della sanzione pari € =5.000,00=, dell'interdizione per mesi 6 e del pagamento della somma di € =80.000,00=. Che gli imputati Edoardo Morri, Pietro Daidone, Massimiliano Sensi, Luigi Passeri, Graziella Zemiti, Mario Amati, vengano assolti perché non consta del reato in genere. E, laddove necessario, che venga dichiarato estinto il misfatto addebitato a Renato Cornacchia per decesso dell'imputato. Con pagamento in solido tra gli imputati condannati, delle spese di giustizia, e con la confisca delle somme sequestrate, pari ad € =1.330.877,92=, con i frutti frattanto maturati". La difesa di Lucio Amati chiedeva "in via principale che l'imputato venga assolto perché non consta del reato, siccome non ha commesso il fatto, in difetto dell'elemento materiale e in difetto altresì dell'elemento psicologico. Nella denegata ipotesi in cui venisse rilevata la responsabilità penale di Lucio Amati che le pene vengano irrogate nel minimo edittale, tenuto conto dell'età dell'imputato, della custodia cautelare già subita per i medesimi fatti in Italia, con tutti i benefici previsti dalla legge".

All'udienza del 16 maggio 2018 le difese di Pietro Daidone e Massimiliano Sensi chiedevano l'assoluzione dei propri assistiti con la formula più piena; la procura di Barbara Gabba e Domenico Macrì concludeva domandando "che gli stessi vengano assolti perché non consta del reato, e quindi con la formula più piena possibile; in subordine che gli stessi vengano assolti perché non consta abbastanza del reato; in ulteriore e denegato subordine, che agli stessi si faccia applicazione del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 199, dichiarandosi quindi, in ragione della diminuzione di un grado della pena, il non luogo a






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

procedere per intervenuta prescrizione del misfatto, pertanto estinto”. La difesa di Domenico Lubiana domandava “che lo stesso venga assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. In subordine che lo stesso venga assolto per insufficienza probatoria, siccome inesistente o contraddittorio. Solo per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di responsabilità penale, l’applicazione di tutti i benefici con l’applicazione del minimo della pena edittale”. Interveniva, quindi, la procura di Salvatore Francesco Lubiana per domandare che “lo stesso venga assolto con la formula più piena possibile perché il fatto non costituisce reato, e quindi perché non consta del reato in genere. In subordine perché, a causa della insufficienza istruttoria, non consta abbastanza del misfatto”. Infine, la difesa di Edoardo Morri chiedeva l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto.

Il 17 maggio 2018 proseguiva l’udienza dibattimentale; la difesa di Sandro Sapignoli domandava “che l’imputato venga assolto perché non consta del reato, non avendo commesso il fatto; ovvero perché non consta abbastanza del reato difettando prova dell’elemento psicologico”. La procura di Valter Vendemini chiedeva che “l’imputato venga assolto perché non consta del reato, siccome all’epoca non previsto dalla legge ovvero perché carente dell’elemento psicologico; in subordine perché non consta abbastanza del misfatto difettando la prova dell’elemento psicologico”. La difesa di Graziella Zemiti concludeva chiedendo “che la stessa sia assolta perché non consta del misfatto in difetto dell’elemento soggettivo; in via subordinata, che la stessa venga assolta perché non consta abbastanza del misfatto, per insufficienza istruttoria intorno all’elemento soggettivo; in via di ulteriore e tuzioristico subordine, che venga assolta in applicazione del principio del *ne bis in idem* internazionale applicabile





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

ai sensi dell'articolo 1 della Dichiarazione”.

Alla successiva udienza del 18 maggio 2018 le difese di Luigi Passeri, di Mario Amati e di Davide Zoffoli concludevano chiedendo l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto. La procura di Giorgio Galiano domandava che “lo stesso venga assolto perché non consta del misfatto per non aver commesso il fatto ovvero per l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato”. La difesa di Raffaello Bressi chiedeva che “lo stesso venga assolto perché non consta del reato in genere ovvero, in subordine, perché non consta abbastanza dell'elemento soggettivo del misfatto. In via di ulteriore subordine, che venga data l'applicazione del comma 6 dell'articolo 199bis, e, conseguentemente, si proceda alla dichiarazione di estinzione del misfatto per intervenuta prescrizione”. La procura di Credito Sammarinese spa in liquidazione coatta amministrativa domandava che “la stessa venga assolta dalla imputazione formulata perché fatti commessi nella vigenza di legge oggi abrogata, perché il soggetto è stato frattanto interessato, in via definitiva, da un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. In subordine che Credito Sammarinese spa venga dimesso dall'accusa siccome estinto per intervenuta prescrizione ex articolo 3 comma 3 della legge 6 dell'anno 2010 del misfatto addebitato”.

VAGLIO DECISORIO





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

1. Il decreto di citazione di cui al presente procedimento si caratterizza per la descrizione in dettaglio, ed anche in modo francamente ripetuto, delle condotte contestate, pur dovendosi dare atto del rilevante numero di soggetti imputati. Sarebbe stato possibile descrivere le condotte addebitate in termini più sintetici; tuttavia, come disposto già in corso di dibattimento, all'atto dell'esame delle istanze preliminari, la formulazione non ha di certo impedito la comprensione del contenuto degli addebiti.

Altra caratteristica peculiare del procedimento nella sua fase istruttoria è data dal parallelismo insistente con un procedimento, vertente in parte sui fatti contestati e pendente presso la autorità giudiziaria italiana, adesso in particolare avanti al Tribunale di Vibo Valentia. Questa condizione ha inciso profondamente sullo svolgimento della fase inquirente che, per lunghi tratti, ove non in stasi, è stata costituita pressoché esclusivamente dalla acquisizione di atti propri di quella indagine estera.

A tal fine, da un lato è bene precisare che, come stabilito in termini molto diretti da recente giurisprudenza, “nel vigente sistema processuale fa difetto qualsivoglia disciplina della formazione della prova e della sua utilizzabilità, sicché il principio – tipico del modello accusatorio – secondo il quale il giudice può porre a base della sua decisione solo prove che si siano formate nel contraddittorio della parti non può dirsi rigorosamente affermato, al punto che il giudice dovrebbe – in assenza di espressa previsione – dichiarare inutilizzabile (o nulla) ogni prova che non soddisfi questi requisiti. Invero, anche la reiterazione della prova nel dibattimento – luogo del contraddittorio – non è prevista espressamente; così come non è previsto che il giudice del dibattimento conosca solo delle prove formatesi in quella fase davanti a lui o che non possa tener conto





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

di dichiarazioni non reiterate o non coincidenti con quelle rese in contraddittorio. Allo stato e 'nell'attesa della riforma del codice di procedura penale' (articolo 1, l n. 93/2008) che introduca un autentico regime di formazione, di utilizzazione e di valutazione della prova, nel processo sammarinese vige un regime di libera formazione, utilizzazione e valutazione della prova da parte del giudice, il quale può porre a base della sua decisione ogni e qualsiasi elemento sia presente nell'unico fascicolo processuale che transita dalle mani del giudice inquirente a quelle del giudice decidente" (sentenza del Giudice d'Appello 7 ottobre 2014, in procedimento penale n. 1456/2009). Questa precisazione consente di rispondere anche all'osservazione della difesa di Valter Vendemini intorno alla sul valore probatorio dei documenti provenienti dall'autorità estera (comunque tutti valutati nel contraddittorio del dibattimento). Dall'altro, tuttavia, va sottolineato come la sede dibattimentale abbia visto la raccolta – e non solo la ripetizione o la conferma di acquisizioni intervenute in sede inquirente – di prove costituenti di non secondario rilievo.

2. Tutti gli imputati sono tratti a giudizio per rispondere del misfatto di riciclaggio, previsto dalla normativa sammarinese fin dal 1998, attraverso l'inserimento – nel *corpus* del codice penale del 1974 – dell'articolo 199bis. Attualmente, l'articolo 199bis del codice penale punisce "chiunque, allo scopo di ostacolarne l'accertamento della provenienza, occulta, sostituisce, trasferisce, ovvero collabora o si intromette perché altri occulti, sostituisca o trasferisca denaro che sa ottenuto mediante un misfatto". Il comma 4 precisa che "al denaro sono equiparati gli altri valori patrimoniali ed inoltre i documenti legali, gli atti, gli strumenti ed i titoli comprovanti diritti sui beni e valori predetti". Aggiungono





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

il comma 5 e il comma 6 che “chiunque commette i reati previsti dal presente articolo è punito con la prigionia di quarto grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l’interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici”, e che “le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dei beni ad essi equiparati e dell’indole delle operazioni effettuate, possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell’esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti autorità pubbliche”. Tale è lo stato normativo alla data odierna, esitante da disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1998 n. 123 (articolo 1), nella legge 26 febbraio 2004 n. 28 (articolo 7), nella legge 17 giugno 2008 n. 92 (articolo 77), nel decreto legge 26 luglio 2010 n. 134 (articoli 33 e 34), nella legge 29 luglio 2013 n. 100 (articolo 5).

Quanto precede testimonia di una costante evoluzione, invero non sempre lineare (con particolare riferimento altresì alle contestuali modifiche che hanno interessato l’articolo 147 del codice penale, disciplinante la confisca), a partire dall’anno 1998, della normativa correlata al riciclaggio di denaro e valori di provenienza illecita, che ha rappresentato una costante preoccupazione del legislatore nazionale. E che si è evoluta da mera normativa penale o repressiva, a sistema di disciplina onnicomprensiva, finalizzata, attraverso l’imposizione di obblighi procedurali, e il coinvolgimento specifico di soggetti che in ragione della professione svolta appaiono più esposti al rischio, altresì alla prevenzione. Il cardine della disciplina è tuttora contenuto nella legge 17 giugno 2008 n. 92; già tuttavia nella legge n. 123 dell’anno 1998 erano introdotti, seppur in ambito soggettivamente più limitato, obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione, mentre poi la legge 26 febbraio 2004 n. 28 aveva allargato la





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

cerchia dei destinatari degli obblighi predetti, dettando particolari disposizioni inerenti l'attività investigativa volta all'accertamento del riciclaggio e di altri reati. Successivamente, la stessa ampia ed organica disciplina di cui alla legge n. 92 è stata parzialmente novellata dal decreto legge 15 luglio 2010 n. 126 (ratificato dal decreto legge 26 luglio 2010 n. 134) e dalla legge 29 luglio 2013 n. 100. La prima novella ha disposto un ulteriore adeguamento – anche in termini meramente procedurali e di prevenzione – agli *standards* suggeriti in sede internazionale, ed in particolare dalla convenzione del Consiglio d'Europa “sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo”, sottoscritta a Varsavia il 16 maggio 2005. La Repubblica di San Marino ha firmato la predetta convenzione in data 14 novembre 2006; convenzione ratificata con decreto 26 luglio 2010, n. 137, entrando in vigore il 27 luglio 2010. La seconda ha eliminato dalla fattispecie di riciclaggio l'inciso “fuori dai casi di concorso nel reato”, rendendo punibili le condotte cosiddette di auto riciclaggio, ed ha introdotto disposizioni relative alle misure cautelari e di confisca, oltre dettare alcune novità in materia di indagini. È quindi fuorviante – anzi, sbagliato - affermare che prima del 17 settembre 2008 – data di entrata in vigore della legge n. 92 - l'ordinamento sammarinese non contemplava il reato di riciclaggio (si veda, per una applicazione ed a mero titolo esemplificativo, sentenza del Giudice d'Appello 9 maggio 2008, in procedimento penale n. 1494 dell'anno 2003).

Il Giudice per la terza istanza ha d'altronde segnalato “la progressiva *internazionalizzazione* tanto del reato di riciclaggio quanto della lotta contro di esso. Il *fenomeno* del riciclaggio (compreso a volte lo stesso reato presupposto) ha assunto e viene sempre più accentuando la sua dimensione transnazionale, in





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

conseguenza del crimine organizzato e della sua crescente internazionalizzazione. Di qui la necessità di azioni di contrasto svolte da più Stati in compartecipazione o anche da singoli Stati con la collaborazione e l'assistenza di altri. Da questa consapevolezza la pluralità delle Convenzioni internazionali in materia di lotta al riciclaggio (e ad altri misfatti giudicati particolarmente gravi come il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, il traffico internazionale di stupefacenti, l'evasione fiscale). Ebbene, queste Convenzioni – ratificate alcune dalla Repubblica, tutte comunque da considerare 'norme di diritto internazionale generalmente riconosciute' ai sensi dell'articolo 1 (testo vigente) della Dichiarazione del 1974 – hanno in comune la costante previsione di azioni volte a *ricercare, vincolare e all'occorrenza espropriare il denaro e gli altri valori patrimoniali oggetto di riciclaggio*. Si tratta, in definitiva, della confisca e delle molteplici attività e misure (in primo luogo il sequestro) che hanno lo scopo di garantire, come si è appena detto, sia la prova dell'esistenza e gravità del reato, sia la confisca come elemento sanzionatorio in caso di condanna. È stato scritto con ragione che queste disposizioni 'costituiscono il nucleo fondamentale della normativa internazionale anti riciclaggio'. Vengono in evidenza anche altre regole e principi, che hanno per oggetto la prevenzione del riciclaggio e dei più frequenti reati a monte, il monitoraggio dei dati concernenti le misure di sequestro e confisca; o che, nell'ambito della recente politica di rafforzamento delle azioni di contrasto, tendono ad inasprire le conseguenze sanzionatorie e a potenziare le misure di carattere patrimoniale (confisca per equivalente, confisca di cosa frammista, ecc.). Si tratta di regole che si traggono o si possono desumere dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il narcotraffico (Vienna 1988), dalle Convenzioni di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Strasburgo (1990), di Palermo (2000), di Varsavia (2005), dalle Convezioni e accordi sulla cooperazione giudiziaria internazionale e, d'altro lato, dalle raccomandazioni di organismi internazionali come Gafi e Moneyval” (cfr. sentenza del Giudice per la terza istanza penale 12 dicembre 2011, in procedimento penale n. 506 dell'anno 2010).

Effettivamente – oltre alla già citata convenzione di Varsavia – la Repubblica di San Marino ha sottoscritto il 16 novembre 1995 la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato – fatta a Strasburgo il 8 novembre 1990, in seno al Consiglio d'Europa – ratificata con decreto 18 settembre 2000, n. 92, che è entrata in vigore il 1 febbraio 2001; ed ha sottoscritto altresì la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale – fatta a Palermo il 14 dicembre 2000, in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite – ratificata con decreto consiliare 22 giugno 2010, n. 107, che è entrata in vigore il 22 giugno 2010. La partecipazione della Repubblica ad organizzazioni internazionali, in particolare al Consiglio d'Europa, ha imposto ed impone il confronto, al fine dell'osservanza, delle raccomandazioni di organismi internazionali, “come Gafi e Moneyval”.

La ragione di politica criminale sottesa alla normativa antiriciclaggio, tra cui le fattispecie penali, si ritrova nella volontà di colpire la criminalità a movente economico, rendendo inutilizzabile il profitto che si trae dal reato, anche attraverso azioni preventive, di segnalazione obbligatoria, e sanzioni civili, tentando così di eliminare *in nuce* ogni prospettiva di guadagno derivante dalla commissione dello stesso (“il delitto non paga”).

Consequente a tale evoluzione normativa nazionale, e allo stesso tempo parte della medesima, è la configurazione attuale della fattispecie di riciclaggio.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

riportata *supra*.

Il bene tutelato dalla fattispecie vigente, nell'ambito della complessiva evoluzione normativa, non è più ravvisabile nel solo patrimonio (capo V, titolo primo, parte speciale del codice penale), ma deve riconoscersi il carattere della plurioffensività: l'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita dei beni, parte della fattispecie, porta a reputare lesa anche l'amministrazione della giustizia ("giustizia pubblica"); ma la transnazionalità e la sofisticatezza delle tecniche di riciclaggio – valutate dal legislatore nella redazione dell'intero apparato normativo – che determinano una alterazione delle regole del sistema economico e della concorrenza, inducono a dover valutare lesa – e, corrispondentemente, protetta – altresì l'economia pubblica.

Il reato è comune – può essere commesso da chiunque, senza necessità di particolari qualifiche soggettive - anche nella specie di reimpiego.

Oggetto materiale del reato non è esclusivamente il denaro, ma anche "gli altri valori patrimoniali, i documenti legali, gli atti, gli strumenti ed i titoli comprovanti diritti sui beni e valori predetti" (comma 4), con una definizione molto larga che tende a ricomprendere ogni bene suscettibile di valutazione patrimoniale, per il quale sia plausibile una prognosi di liquidità futura.

L'elemento oggettivo va individuato nelle azioni di trasferimento, sostituzione e occultamento. Il trasferimento consiste nello spostamento del denaro e degli altri valori patrimoniali di provenienza illecita nel – anche apparente - patrimonio altrui, attraverso ogni tipologia di strumenti negoziali o giuridici, mantenendone inalterata la composizione qualitativa; è condotta integrata altresì laddove il trasferimento sia solo materiale, ad esempio attraverso lo spostamento di somma di denaro – o parte di essa – da un conto ad altro conto presso diverso istituto di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

credito. Sussiste il trasferimento anche allorché si tratti di movimentazioni di moneta scritturale, per mezzo di bonifici bancari, trasferimento di fondi e pratiche di *money transfer* comunque denominate. La sostituzione comprende invece tutte le condotte mediante le quali le ricchezze illecite sono supplite con altre apparentemente pulite, indipendentemente dalla natura dell'operazione cui consegue l'effetto di far perdere ogni legame con l'origine delittuosa: è il caso, a titolo meramente esemplificativo, del versamento presso banche di denaro o assegni con il successivo ritiro in contante dell'importo corrispondente (stante la fungibilità del denaro, e l'effetto traslativo della proprietà conseguente al deposito bancario, anche a titolo di pegno che è necessariamente irregolare, il solo deposito già realizza la condotta di sostituzione, perché la banca è obbligata a restituire al depositante la *stessa quantità* di denaro depositato, e non *il* denaro depositato). L'occultamento implica invece il nascondimento della ricchezza – che si realizza tutte le volte in cui la stessa viene detenuta in modalità diverse da quelle ordinariamente praticate per quel bene laddove lecitamente acquisito, atteso il contesto temporale e spaziale - anche a carattere temporaneo. Esso presuppone necessariamente un precedente acquisto, e pertanto – fatti salvi i casi di auto-riciclaggio, cioè le situazioni in cui l'autore del misfatto coincide con colui che ha posto in essere il reato presupposto – concorre con le precedenti condotte, dalle quali si differenzia, tuttavia, per il suo carattere permanente (mentre sostituzione e trasferimento si possono esaurire anche in modo istantaneo, *uno actu*).

Quanto al momento di consumazione del misfatto, aldilà della possibilità o meno di configurarlo come reato a consumazione anticipata (è sufficiente la presenza del fatto diretto a realizzare l'obiettivo preso di mira, senza necessità di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

conseguire lo stesso), va comunque sottolineato che non è affatto necessario il ritorno della ricchezza in capo all'effettivo titolare della stessa. In primo luogo, perché non lo richiede la fattispecie come configurata, e – in secondo luogo – perché è ipotizzabile la condotta tipica senza che gli effetti di sostituzione o trasferimento siano effettivamente simulati (si pensi all'accordo con cui Tizio cede a Caio una opera d'arte, ad un prezzo superiore a quello effettivo, essendo a conoscenza della provenienza illecita del denaro ricevuto in pagamento).

Sempre la giurisprudenza sammarinese di grado superiore ha inteso svolgere due necessarie precisazioni, correlate all'elemento oggettivo e alla consumazione. In ordine alle modalità attraverso le quali il misfatto presupposto deve essere accertato: "è meramente supposta la regola per cui non sarebbe possibile procedere per riciclaggio fin quando il reato a monte non sia stato accertato o almeno ben definito negli elementi essenziali (oggettivi e soggettivi) mediante apposite indagini, e dichiarato (con un preciso riferimento degli inquirenti) alle persone indagate [...] si è giunti a precisare che 'non è necessario un autonomo e pregresso accertamento giudiziale della esatta tipologia del reato presupposto e dei suoi autori. È sufficiente che la derivazione dei beni da un reato a monte risulti attraverso prove logiche: sarebbe assurdo pensare che intanto si possa ravvisare il misfatto di riciclaggio in quanto sia intervenuta condanna per il misfatto in forza del quale sia ottenuto il denaro oggetto di occultamento o trasferimento; tale accertamento può anche mancare del tutto e ciò nondimeno sussistere l'estremo in questione [...] l'aver ottenuto mediante un misfatto il denaro oggetto della condotta è un requisito oggettivo che deve essere accertato come tutti gli altri, secondo un'autonoma valutazione da parte del giudice cui è demandato il reato di riciclaggio, ma accertare la specifica provenienza da reato





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

non significa che, in mancanza dell'esatta individuazione (*nomen iuris*, circostanze di fatto, autore) di questo o quel reato presupposto, non sia possibile pervenire all'affermazione di responsabilità penale. In caso concreto si può ritenere indifferente l'accertamento dello specifico reato a fronte di una pluralità di elementi che depongano per l'origine illecita della cosa oggetto di trasferimento' (sentenza del Giudice d'Appello 9 maggio 2008, in procedimento penale n. 1494 dell'anno 2003)" (sentenza del Giudice per la terza istanza 16 maggio 2012, in procedimento penale n. 704 dell'anno 2010). In ordine alle modalità di trasferimento e sostituzione delle somme, nell'ambito del sistema bancario, si è sempre precisato che "infondata è pure la pretesa insussistenza del reato di riciclaggio in ragione della tracciabilità o trasparenza delle operazioni compiute dagli imputati. Integra la fattispecie di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro da un conto ad un altro conto diversamente intestato, o il passaggio da un conto corrente presso una banca ad un conto corrente acceso presso un differente istituto di credito ancorché intestato alla stessa persona" (sentenza del Giudice per la terza istanza 15 maggio 2014, in procedimento penale n. 172 dell'anno 2013).

L'elemento soggettivo richiesto è costituito dal dolo. Il reato di cui all'articolo 199bis è infatti qualificato dalla collocazione sistematica del codice come "misfatto", in particolare contro la libertà personale; l'articolo 21, comma 1 del codice penale dispone che "i misfatti sono punibili solo se commessi con dolo". Ricordato che "il reato è doloso quando l'agente con la propria condotta intende, anche indirettamente, cagionare l'evento" (articolo 31, comma 1 codice penale), va dato atto che è pertanto necessario che l'imputato – all'atto delle condotte contestate – abbia avuto una chiara rappresentazione ed una altrettanto chiara





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

volizione dell'atto di sostituzione, trasferimento, occultamento. È però opportuno precisare che la fattispecie richiede che il predetto atteggiamento soggettivo – oltre che tenuto allo scopo di ostacolare l'accertamento della provenienza - sia accompagnato dalla consapevolezza dell'origine delittuosa delle ricchezze; in particolare, l'agente deve sapere che siano state ottenute “mediante un misfatto” (con terminologia propria: non un qualunque reato, bensì conseguenti ad una condotta che nell'ordinamento sammarinese è prevista solo a titolo di misfatto). È sufficiente che la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da misfatto possa essere desunta da qualsiasi elemento, sussistendo quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti (per trasferimento o sostituzione con altri, poi eventualmente occultati) siano di derivazione illecita, anche mediata.

3. Al fine della configurazione della fattispecie contestata è imprescindibile, come detto nel paragrafo che precede, che la somma oggetto di trasferimento, sostituzione o occultamento sia di provenienza illecita.

Sul fatto che il versamento effettuato presso Credito Sammarinese da Valter Vendemini per conto di Vincenzo Barbieri fosse costituita da denari di provenienza criminale le difese stesse non hanno particolarmente opinato in termini negativi.

In primo luogo, deve darsi conto che non emerge un profilo certo e sicuro intorno alle attività economiche lecite svolte con profitto o per tempo significativo da Vincenzo Barbieri. Si insiste, da un lato, sulla particolare ricchezza dello stesso o





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

di suoi familiari, siccome acquirente di una villa di straordinario pregio e con vaste pertinenze a Bologna, di un hotel in periferia della stessa città, oltre che utilizzatore di automobili particolarmente pregiate. Dall'altro, la difesa di Valter Vendemini ha messo in evidenza come lo stesso Vincenzo Barbieri fosse titolare di altri rapporti bancari.

Va tuttavia sottolineato il fatto che la titolarità statica di un patrimonio rilevante nulla prova, e neppure induce, rispetto alla provenienza dei denari arrivati a San Marino. Diversa conclusione si potrebbe tirare qualora, oltre a certificarsi la titolarità di beni patrimoniali di significativo valore, venisse messa in luce anche la fonte di reddito per mezzo della quale la fortuna è stata acquisita; ma così non è nel caso di specie, perché non è affatto dato sapere con quali risorse Vincenzo Barbieri e la sua famiglia hanno provveduto a quegli acquisti. Si tratta peraltro di *assets* che non risultano essi stessi produttivi di un reddito così significativo, e soprattutto monetizzabile, tale da giustificare la detenzione e la titolarità di una somma in contanti ben superiore ad € =1.000.000,00=. In questi termini, si deve notare che la struttura alberghiera, stando alle dichiarazioni di vari imputati (Lubiana, Vendemini), oltre che ai rapporti della polizia italiana, non pare fosse pienamente operativa, né nota come struttura particolarmente inserita nel mercato. Ad ogni modo, il reddito che quel tipo di attività genera è costituito, soprattutto negli ultimi anni, anche (agenzie di viaggio, prenotazione *on line*) da pagamenti canalizzati, e non sembra in assoluto giustificare l'accumulo e la detenzione di una somma di così straordinario rilievo. Non aiuta, e non aggiunge nessun significativo elemento intorno alle capacità reddituali di Barbieri, la testimonianza resa dal notaio Federico Rossi (aff. 8600-8604). Egli infatti racconta che – singolarmente – si occupò soprattutto di verificare i bilanci della





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

società che deteneva l'albergo, e le cui quote erano acquistate da Vincenzo Barbieri, piuttosto che la provenienza della somma usata da Barbieri, limitandosi a "accertare che i pagamenti avvenissero attraverso mezzi bancari individuati in dettaglio, dovendo le banche documentare ed indagare intorno alla provenienza dei fondi", testimone che – allorché afferma "non dovevo fare io le indagini, infatti le fece l'autorità competente (Guardia di Finanza)" - pare svilire il ruolo attribuito dalla normativa antiriciclaggio, di fonte sostanzialmente europea, al notaio, per comprensibilissime esigenze di politica criminale e preventiva. Non è poi facilmente intuibile per quale motivo "il presidente del consiglio notarile di Bologna visti gli atti che gli mostrai, mi fece addirittura i complimenti", atteso che il notaio aveva sostanzialmente consentito ad un narcotrafficante affiliato ad una cosca della criminalità organizzata calabrese di intestarsi e pagare in chiaro un hotel a Bologna. Non si può però non rilevare che il sistema bancario italiano, o alcuni istituti (cfr. testimonianza di Luca Tancini, aff. 8053), ancora nel 2011 pare seguisse una condotta che non doveva assicurare più di tanto il notaio: "all'epoca nella banca in cui lavoravo non venivano mai fatti, per quanto di mia conoscenza, accertamenti in merito alla condotta di rilievo penale al cliente", e che "ci si concentrava su problemi di solvibilità".

Né banca né notaio hanno avuto l'accortezza di effettuare una verifica significativa sulla situazione reddituale di Vincenzo Barbieri, nonostante con lo stesso avessero intrattenuti rapporti importanti. In questo giudizio, quindi, permane non rappresentata la provenienza da fonte lecita dei denari di cui disponeva lo stesso.

Non si giunge ad una prognosi di provenienza lecita delle somme giunte sul conto di Credito Sammarinese neppure in forza delle testimonianze indotte dalla





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

difesa di Vendemini e miranti a denotare il fatto che Vincenzo Barbieri avesse altri rapporti bancari. Gianmarco Siro Mario Andreini, per Eurizon Capital Sgr spa riferisce che “Vincenzo Barbieri risulta essere stato partecipante di due fondi comuni di investimento gestiti da Eurizon [...] nella modalità di piano d’accumulo con versamenti mensili da luglio 2000 a settembre 2003 a venti rata pari ad Euro =101,40”. Il collocamento avvenne attraverso una banca, Cassa di Risparmio di Messina, che provvide solo ad identificare il cliente” (cfr aff. 8309 e seguenti). Cassa di Risparmio di Messina, ora Ubi Banca, dopo aver precisato con il testimone Giorgio Parisi (aff. 8311) il fatto che non vi siano stati mai rapporti con Vincenzo Barbieri, ha integrato questa deposizione inviando (aff. 8367-8410) estratti conto di un rapporto intrattenuto presso agenzie calabresi fin dal 2000; su tale rapporto non sono documentate tuttavia operazioni di importo significativo. Carlo Parenzi significa, per la società Lottomatica, istituto di moneta elettronica emittente carte di debito attraverso Cartalis, “Vincenzo Barbieri risulta censito come titolare di una carta prepagata nominativa ricaricabile, attivata nel gennaio 2009, sono stati caricati complessivamente € =4.500,00= utilizzati per spese presso terminali pos e con prelievi in contanti presso sportelli automatici”. Il 8 maggio 2017 (aff. 8365) Lottomatica – Cartalis confermava che il solo rapporto in cui Barbieri era titolare era quello indicato in sede di deposizione. Unicredit spa compariva attraverso il testimone Alberto Lanzoni: dopo aver affermato che Vincenzo Barbieri era censito solo come socio accomandatario di una società immobiliare prima del 2002, con comunicazione 3 maggio 2017 significava che lo stesso aveva avuto rapporti con Unicredit anche nella esclusiva qualità di legale rappresentante della società Tiche srl, dal novembre 2010 al 16 marzo 2011, precisando che (il rapporto non era affidato e





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

la movimentazione era regolare e senza operazioni sospette in contanti” (aff. 8412). Cartasi, pur non presentandosi all’udienza testimoniale, con comunicazione pervenuta il 20 aprile 2017 (aff. 8329 e seguenti) significava che Vincenzo Barbieri era stato titolare di due carte di credito, una aziendale per Tiche srl e una personale, aperte entrambe nell’ottobre 2010 e cessate poco tempo dopo. La prima carta non era mai stata utilizzata, la seconda invece era stata utilizzata due volte per acquistare un biglietto aereo ed un biglietto ferroviario. Era anche significato che “l’attività di adeguata verifica del cliente era stata effettuata direttamente da Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche queste evidenze non consentono di inferire la provenienza lecita dei denari: le evidenze bancarie infatti non permettono di tracciarne la provenienza, perché in nessuno dei rapporti indicati sono presenti prelevamenti di importi significativi, tali da far reputare plausibile l’accumulo di denari in contanti per € =1.300.000,00=. Tutti i rapporti evidenziati a seguito della attività difensiva si caratterizzano per una straordinaria esiguità delle somme in essi confluiti, tali per cui appaiono del tutto in contrasto con il profilo reddituale che invece dovrebbe coesistere in capo a chi ha una disponibilità di risorse – denaro contanti – così pingue. Nessuno degli intermediari finanziari, poi, nella attività di verifica del cliente Vincenzo Barbieri ha evidenziato la titolarità di redditi significativi, anzi neppure di patrimonio.

Si può quindi anticipare che, attraverso l’analisi suggerita da una difesa del profilo di Vincenzo Barbieri presso gli intermediari bancari finanziari, non emerge nessuno spunto che potesse farlo reputare affidabile, siccome lecita la disponibilità di quei contanti, dal punto di vista della normativa antiriciclaggio. Non è nemmeno ipotizzabile, poi, che un bancario di lunghissima esperienza,






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

svolta nel sistema bancario italiano a livelli elevati, quale Valter Vendemini, potesse escludere la provenienza illecita delle somme facendo affidamento solo sul fatto che Vincenzo Barbieri avesse qualche conto aperto presso istituti di credito italiani. Non solo non risulta che l'imputato conoscesse le movimentazioni e la tipologia di questi rapporti, ma proprio per la sua esperienza egli era ben a conoscenza della possibilità che i controlli svolti in quella sede fossero tutt'altro che rigorosi. Queste considerazioni, che mirano a scalfire ogni dubbio intorno alla sussistenza del dolo, inteso come consapevolezza della provenienza illecita dei denari ricevuti, risultano comunque pleonastiche; è lo stesso Valter Vendemini, laddove narra delle modalità in cui i denari sono stati consegnati a Bologna, e del suo stato d'animo (paura, timore, consapevolezza di essere personalmente responsabile davanti a Barbieri), che sostanzialmente confessa di essere ben a conoscenza del profilo di Vincenzo Barbieri e della provenienza di quei soldi.

In secondo luogo, la polizia giudiziaria Italiana (cfr. nota 30 giugno 2011 del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, affogliato 28 e seguenti) ha provveduto a degli accertamenti reddituali e patrimoniali di Vincenzo Barbieri, oltre ad indicare i rapporti finanziari e bancari detenuti; Vincenzo Barbieri ha conseguito quale massimo reddito annuo la somma di € =12.390,00= nel 2003, e risulta proprietario di appezzamenti di terreno inferiori ad un ettaro in provincia di Vibo Valentia. Anche da questo punto di vista, più analitico, è pertanto abbastanza evidente che non sembra identificabile alcuna fonte di reddito lecito che possa derivare dalle attività svolte o dai patrimoni detenuti.

In terzo luogo, come chiaramente indicato dalla nota della Agenzia di Informazione Finanziaria del 31 marzo 2011, che ha dato luogo al procedimento





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

penale n. 266 dell'anno 2011, riunito al presente su disposizione del Magistrato Dirigente 3 ottobre 2011, si evidenzia un quadro soggettivo particolarmente pregiudizievole a carico di Vincenzo Barbieri: “dagli articoli di stampa, di fatto, Barbieri risulterebbe essere stato strettamente legato a clan malavitosi della Calabria (clan ‘ndranghetistico dei Mancuso)”; “risulta condannato a dieci anni nel 2006 in seguito all’operazione ‘decollo’ (traffico di stupefacenti) ovvero destinatario di provvedimenti di confisca di circa =120.000,00= euro avvenuto nel maggio 2010”; “risulta arrestato nuovamente nel mese di gennaio 2011 nell’ambito della operazione di polizia ‘decollo ter’, anch’essa relativa al traffico di stupefacenti” (affogliati 2 e 3, p.p. 266). Questo quadro soggettivo, unito all’inconsistenza del reddito e del patrimonio del soggetto, all’evidenza induce a pensare che quelle somme siano frutto dell’attività primariamente svolta da Barbieri, vale a dire il traffico di sostanze stupefacenti. Attività criminosa che, come noto, può dare luogo ad un accumulo notevole di denaro contante. Non è quindi necessario dare rilievo alcuno alla circostanza, invero rimasta incerta all’esito del dibattimento, secondo la quale i denari giunti a San Marino fossero ammuffiti, umidi, male odoranti.

In quarto luogo, la stessa Agenzia di Informazione Finanziaria sottolinea che la società che gestiva l'albergo ha “accumulato nel triennio 2007-2009 significative perdite di esercizio”, manifestando quindi una situazione economica tutt'altro che florida; anche in passato “Barbieri era stato socio o titolare di alcune iniziative economiche, oggi inattive, cessate o fallite”. E soprattutto deduce molto opportunamente l'originalità delle modalità attraverso le quali è stata formata la provvista sul conto sammarinese; due versamenti in contanti per importi di oltre € =600.000,00= costituiscono una anomalia straordinaria, atteso che per





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

effettuare in sicurezza spostamenti di denaro così rilevante si ricorre al sistema bancario. Vi è più che, come emerge dagli atti e come è stato chiarito dai testimoni indotti dalla difesa Vendemini, all'atto della formazione della provvista Vincenzo Barbieri disponeva senz'altro di conti bancari.

Il quadro denota in modo chiaro ed inequivocabile che i denari depositati sul conto del Credito Sammarinese derivano, oltre ogni ragionevole dubbio, dal traffico di sostanze stupefacenti e che, nell'effettuare quella operazione, Vincenzo Barbieri era mosso dalla specifica volontà di occultarne la provenienza, potendo, tuttavia, allo stesso tempo, goderne o impiegarli in altre attività; intendimento che emerge in modo palese dalle operazioni di finanziamento che, come specifica il decreto di citazione, sono state poste in essere, siccome effettuate con la complicità a svolgere un ruolo di schermatura di un affine (Giorgio Galiano), senza alcuna ragione economica sottostante.

4. Le testimonianze assunte nella fase istruttoria e poi in quella dibattimentale, le dichiarazioni rese dagli imputati (interrogatorio o dichiarazioni spontanee, istruttorie o dibattimentali), la relazione del perito Gian Piero Pasquali (aff. 1893 e ss.), la nota 1 luglio 2011 della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro (aff. 1 e ss.) con i documenti allegati, tra cui stralci di intercettazioni telefoniche, le numerose allegazioni svolte da Banca Centrale della Repubblica di San Marino consentono complessivamente di ricostruire un quadro fattuale, quanto meno nei suoi tratti generali, piuttosto preciso.

Nel 2010, Lucio Amati è presidente di un istituto di credito sammarinese di recente costituzione e di piccole dimensioni (Credito Sammarinese spa), e ne detiene sostanzialmente la maggioranza; le quote di minoranza significative





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

appartengono ad una fondazione creata da una signora italiana e ad una società finanziaria che fa riferimento a professionisti della zona di Ancona. L'istituto, già dal 2009, versa in una situazione di crisi che interessa tanto la liquidità tanto la patrimonializzazione; a tal punto che la divisione vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino effettua ispezioni e più volte richiede interventi di capitalizzazione. È pertanto indispensabile procedere ad una maggiore raccolta di risparmio. Per fare questo, l'istituto, anche attraverso l'ideazione e l'opera diretta di Lucio Amati, incarica professionisti e persone in vista nella società italiana, affinché promuovano l'attività della banca presso i propri conoscenti, riconoscendo a questi, ed a eventuali altri mediatori, un aggio sul deposito effettuato dal nuovo cliente procacciato. Contemporaneamente, la famiglia Amati porta anche avanti iniziative rivolte alla vendita dell'istituto. Tra i promotori incaricati figurano anche Barbara Gabba e Domenico Macri; il primo presentato ad Amati da un comune conoscente, la seconda introdotta nell'incarico dallo stesso Macri, siccome sua compagna. Questi contattano, nell'estate del 2010, lontani parenti di Macri, Domenico e Salvatore Francesco Lubiana, di professione commercialista e avvocato, i quali rappresentano che un loro cliente potrebbe essere interessato ad effettuare depositi e altre operazioni con l'istituto sammarinese. Successivamente, i due professionisti si incontrano con Valter Vendemini, direttore generale dell'istituto. Questi, il 28 dicembre 2010 e poi il 3 gennaio 2011, riceveva a Bologna, complessivamente nelle due occasioni, la somma in contanti di € =1.330.190,00=. Somma che dallo stesso era trasportata a San Marino presso la sede di Credito Sammarinese spa, e qui versata su rapporti accesi a nome di Vincenzo Barbieri, avvisando di quanto stava accadendo il responsabile anti-riciclaggio dell'istituto – nonché vicedirettore – Sandro





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Sapignoli, ed essendone a conoscenza anche il presidente Lucio Amati. Dopo qualche giorno, veniva aperto un conto a nome di Giorgio Galiano, su cui poteva operare Luca Raffaello Bressi. Il comitato esecutivo e il consiglio di amministrazione dell'istituto davano seguito alle operazioni di apertura dei conti correnti, ed anche quelle ulteriori. Infatti, buona parte del montante presente sui rapporti di Vincenzo Barbieri e derivante dai versamenti di denaro contante veniva bonificato sul conto di Giorgio Galiano, affine di Vincenzo Barbieri, e di lì investito in titoli e posto a garanzia di un affidamento per pari importo concesso allo stesso Vincenzo Barbieri. Frattanto, alla fine del mese di gennaio dell'anno 2011, Vincenzo Barbieri veniva nuovamente arrestato dalla autorità giudiziaria italiana (nell'ambito di una operazione condotta con l'ausilio del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri – indagine denominata “Decollo ter”, e relativa al traffico di stupefacenti soprattutto tra Italia e Spagna): il responsabile antiriciclaggio della banca provvedeva quindi ad inviare la segnalazione all'Agenzia di informazione finanziaria. Il 12 marzo 2011 Vincenzo Barbieri era ucciso in un agguato avvenuto a San Calogero di Vibo Valentia.

5. Così sintetizzati i fatti, e ricollegandosi a quanto accennato *supra* al paragrafo 1, deve rilevarsi che l'azione criminosa si caratterizza per una sua unitarietà, la quale giustifica pienamente la contestazione della continuazione prevista dall'articolo 50 del codice penale. Le condotte criminose sono piuttosto circoscritte, perché viene individuata una unica provvista formata in due fasi, in una epoca temporale piuttosto ristretta, e depositata presso un unico istituto. È quindi facilmente individuabile e delimitabile – anche in termini temporali – l'elemento oggettivo del misfatto che – come dice l'articolo 199bis del codice






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

penale – è costituito dai comportamenti di sostituzione, trasferimento ed occultamento di denaro. Nella fattispecie, quindi, accertata la provenienza da misfatto del denaro, costituiscono condotte di trasferimento la consegna del denaro a Vendemini, il versamento in banca, l'acquisto di titoli della banca medesima, il bonifico effettuato sul conto di Galiano da Barbieri; costituiscono condotte di sostituzione il rilascio dell'affidamento bancario a Vincenzo Barbieri e l'acquisto di titoli, ed anche il primigenio versamento in banca; costituisce condotta di occultamento – alla luce di quanto indicato al paragrafo 1, e considerata l'anomalia della detenzione di quella somma presso un istituto sammarinese, atteso che non vi è nessuna spiegazione fattuale che spieghi i motivi di quella scelta (convenienza dei tassi, sia attivi che passivi; originalità dell'offerta di prodotti bancari; particolare solidità o affidabilità dell'istituto; rapporti personali tra i funzionari preposti o soci e il depositante, solo per esemplificare) – la permanenza del denaro presso l'istituto sammarinese.

Questa precisazione consente di avere una scansione temporale precisa della consumazione del misfatto: questi debutta il 28 dicembre 2010 allorché la prima *tranche* di denaro contante viene consegnata a Valter Vendemini, realizzandosi un trasferimento finalizzato alla dissimulazione della provenienza delittuosa del compendio, e termina il 8 luglio 2011 allorché i depositi presenti a San Marino vengono posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, cessando la loro condizione di occultamento.

Al termine del paragrafo 3, si è avuto modo di sottolineare – a fianco della provenienza illecita del misfatto – come Vincenzo Barbieri perseguisse, attraverso le operazioni effettuate presso Credito Sammarinese spa, il fine di nascondimento della provenienza delle somme versate. Egli – aldilà del fatto che





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

il decesso estingue ogni reato – non sarebbe stato comunque perseguibile, perché coperto dalla clausola di non punibilità, ancora prevista nel testo dell’articolo 199bis vigente all’epoca. L’articolo 73, comma 1 del codice penale richiede che tutti i compartecipi abbiano tanto la consapevole rappresentazione quanto la volontà di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa. Questa considerazione permette di affermare – pur essendo una deduzione ovvia – che non è strettamente necessario che tutti i compartecipi perseguano lo specifico fine “di ostacolare l’accertamento della provenienza” della somma, bensì semplicemente che tutti i compartecipi siano a conoscenza che l’azione delittuosa, in quanto tale, e quindi almeno uno dei compartecipanti, è finalizzata (oltre che obiettivamente idonea; cfr. sentenza del Giudice d’Appello 18 aprile 2016, in procedimento penale n. 229 dell’anno 2012) al nascondimento del denaro (cfr. sentenza del Giudice d’Appello 5 maggio 2015, in procedimento penale n. 172 dell’anno 2013), cade in tale modo anche la – comunque arguta – osservazione in diritto mossa dalla difesa di Valter Vendemini (senza considerare che l’ordinamento sammarinese conosce anche altre figure – addirittura generali, articolo 74 del codice penale – di punizione di colui che concorre nel misfatto con agente non punibile). È altrettanto chiaro, dalla formulazione della fattispecie, che l’autore del misfatto presupposto è beneficiario da una causa di non punibilità, concorrendo quindi alla commissione del misfatto ma non potendo soggiacere a pena.

Ne consegue che, nella presente fattispecie, è necessario, e sufficiente, che i diversi imputati abbiano saputo che Vincenzo Barbieri perseguiva la finalità specifica richiesta dalla fattispecie (probabilmente anche in termini di dolo eventuale, cioè di accettazione del rischio con rappresentazione della intenzione






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

in termini di possibilità: cfr. sentenza del Giudice d'Appello 9 maggio 2008, in procedimento penale n. 1494 dell'anno 2003), senza necessariamente dividerla quanto ad intenzione. Finalità assolutamente – in fatto ed in capo a Barbieri – esistente e provata.

Si deve quindi accertare, in capo a ciascun imputato, se la condotta tenuta e contestata nel decreto di citazione – oltre che sussistente - fosse mossa dalla consapevolezza e dalla volontà di contribuire al trasferimento, sostituzione o occultamento di somme di provenienza illecita, da parte di persona mossa – ella – dall'intento di nascondere l'origine.

7. La sede di Credito Sammarinese è stata il teatro della parte più rilevante delle condotte delittuose, atteso che anche il versamento del denaro è avvenuto presso l'Agenzia che era annessa alla stessa. Si devono quindi riportare le dichiarazioni – nella loro parte più significativa – rese da Gian Luca Biordi e da Lucy Barbara Santolini, impiegati cassieri nell'agenzia della sede centrale dell'istituto, che risultano fondamentali per le posizioni degli imputati Amati, Sapignoli, Vendemini. Esse appaiono particolarmente attendibili, in ragione, oltre che di un positivo riscontro di coerenza e conformità alla documentazione (tenuto conto ovviamente del tempo trascorso tra i fatti, l'esame in sede inquirente e quello dibattimentale), anche della posizione soggettiva dei dichiaranti, siccome già dipendenti, non di elevato livello, dell'istituto. Si deve poi sottolineare – non senza rammarico ed anche un po' di sgomento – che, come ravvisato anche in altre vicende, sono spesso gli impiegati, e non i quadri o i funzionari (nonostante posizione retribuzione istruzione capacità), ad innescare processi di verifica della legittimità della provenienza delle somme incamerate.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dalle banche, altrimenti abortiti dalla cecità – se non complicità - che troppo spesso caratterizza funzionari di più alto livello.


Gian Luca Biordi: “svolgo le funzioni di cassiere presso il Credito Sammarinese [...] il 28 dicembre 2010 nel pomeriggio mentre mi trovavo in agenzia sono stato contattato dal direttore Vendemini [...] mi sono recato nel suo ufficio, mi ha consegnato un trolley di misura media all'interno del quale vi era del denaro in contante, credo di tutti i tagli. Ricordo lo stato del denaro stipato, accartocciato, puzzava di muffa ed era racchiuso in mazzette con elastici ma non in senso logico [...] Vendemini mi disse che il conto era già aperto e che quindi si poteva procedere al versamento; mi ha consegnato le distinte di versamento in bianco che recavano la firma del titolare del conto tale Barbieri Vincenzo, ho proceduto al versamento contabile e poi sono uscito. Non so chi avesse aperto il conto a nome di Barbieri, credo che l'operazione sia stata svolta dalla collega Santolini sempre su disposizione di Vendemini [...]. La mattina dopo la collega mi ha subito fatto vedere che in fase istruttoria di apertura del conto compariva nel World Check il nominativo del titolare del rapporto quale soggetto collegato alla criminalità organizzata in particolare al clan Mancuso. Apprese queste informazioni mi sono subito recato dal responsabile antiriciclaggio Sapignoli, al quale ho rappresentato tutta la situazione ed ho manifestato la mia rabbia per essere stato coinvolto [...] poiché io urlavo le grida sono state udite anche da Vendemini, che è venuto nell'ufficio di Sapignoli, ha cercato di rassicurarmi dicendo che era un contatto suo personale e che se fosse successo qualcosa io non avrei avuto nessuna responsabilità. Se non che il 3 gennaio Vendemini mi ha consegnato un borsone da palestra contenente denaro contante dicendomi di versarlo sul conto Barbieri, il denaro si trovava nelle stesse condizioni critiche e





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

male odoranti di quello che avevo contato il 28 dicembre. A quel punto non mi sono affatto sentito rassicurato e per questo ho preteso che tutta l'apertura del conto e il deposito del contante fosse ratificato dal Comitato Esecutivo. In data 4 gennaio ho predisposto una nota che ho indirizzato al Comitato Esecutivo con la quale rappresentavo l'accensione e l'operatività del conto aperto Barbieri, le anomalie riscontrate e le segnalazioni verbali al responsabile antiriciclaggio. Inoltre ho predisposto una segnalazione interna dello stesso tenore al responsabile antiriciclaggio. Ed ancora proprio al fine di tutelarmi ed informare i colleghi, ho predisposto una nota informativa sul sistema informatico nel quale indicavo che il conto corrente era stato aperto su indicazione di Vendemini, che il cliente aveva protesti e compariva anche sulla lista World Check [...] il giorno dopo l'apertura del conto mi è stata consegnata da Vendemini la pratica comprensiva del contratto di apertura, sul quale ho messo la mia firma. Tutte le firme di Barbieri, anche quelle apposte sulla adeguata verifica, sono state raccolte dal direttore Vendemini". (dichiarazioni del 12 luglio 2011); "mi sono reso conto di una anomalia nei confronti del Barbieri la mattina del 29 dicembre, quando preso servizio, la collega Santolini mi ha riferito che il Barbieri era segnalato nel sistema Gianos. In pari data la collega mi disse di avere già rappresentato questa anomalia a Sapignoli o a Vendemini la sera precedente e di avere avuto risposta di procedere ugualmente alla apertura del conto. [...] il 5 gennaio ho consegnato al dott. Sapignoli ulteriore segnalazione relativamente al versamento di Euro =700.000,00= sul conto di Barbieri. Ho parlato al dott. Amati dei precedenti e delle gravi informazioni a carico di Barbieri in una occasione, mentre mi sono recato nel suo ufficio, ma non ricordo la sua risposta (dichiarazioni del 6 ottobre 2011); "all'epoca anche noi cassieri sapevamo che in quel momento, fine 2010,





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

la banca viveva un momento di difficoltà [...] Lucio Amati era presente spesso, aveva un suo ufficio al piano primo della sede di Dogana, andai da Lucio Amati in pendenza della vicenda Barbieri al comitato esecutivo, Lucio Amati ne faceva parte. Mi rivolsi a lui comunque prima del comitato esecutivo. Andai appositamente da lui per comunicargli la situazione, probabilmente non avevo con me carte, gli ho però a voce illustrato il quadro completo, ci sono stato qualche minuto e non pochi secondi. Ho redatto una segnalazione antiriciclaggio in data 29, ero molto arrabbiato a quella data, quindi non ricordo cosa mi disse Sapignoli, ma non posso proprio escludere che sia stato proprio lui a dirmi di fare la segnalazione (dichiarazioni del 10 ottobre 2016).

Lucy Barbara Santolini: “nel pomeriggio del 28 dicembre 2010 sono stata convocata dal responsabile antiriciclaggio Sandro Sapignoli nel suo ufficio, il quale mi ha ordinato di aprire un conto corrente con urgenza. Contestualmente il signor Sapignoli mi ha consegnato la fotocopia di un documento di Vincenzo Barbieri, sono così tornata nella mia postazione ed ho iniziato le procedure [ravvisata anomalia segnalata dal sistema sul soggetto ndr] ho interrotto la compilazione della pratica ed ho telefonato a Sapignoli per avvisarlo e ricevere istruzioni. Sono stata poi ricontattata dopo qualche minuto da Sapignoli, il quale mi ha detto di proseguire nella apertura del conto, terminata la quale, come mi era stato indicato da Sapignoli, ho consegnato tutti i documenti a Valter Vendemini, direttore generale. La stessa sera mi sono rivolta a Sapignoli per capire meglio quale fosse la segnalazione a carico di Vincenzo Barbieri. Sapignoli mi ha rassicurato che si trattava di precedenti condanne, ma vecchie [...] ho personalmente compilato la sezione relativa ai dati anagrafici del modulo di richiesta apertura nuovo rapporto da inviare al comitato esecutivo (aff.489)





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

[...]. Nella seconda sezione ho messo la data 28 dicembre in cui è stato riscontrato il cribis, mentre la data 'del 28 dicembre 2010' è stata scritta da Sapignoli. Ho indicato io 'come da documentazione allegata' previa dettatura del signor Sapignoli. Preciso che io non avevo la documentazione che al momento della apertura del conto non avevo visto il world check e il cribis. Non avendo alcun documento sullo scopo e natura del conto ho fatto riferimento al kyc cioè il documento sulla adeguata verifica dove tali requisiti sono meglio specificati, sempre tenuto conto che non ero io in possesso nemmeno della adeguata verifica [...] la nota del seguente tenore "esaminata la documentazione ricevuta si richiede al comitato esecutivo in deroga a quanto previsto dal regolamento antiriciclaggio l'apertura del conto corrente per corrispondenza 'è stata da me apposta sotto dettatura di Sapignoli' [...] il 29 dicembre personalmente mi sono recata da Sapignoli per protestare in merito alla apertura del conto corrente a Barbieri stante i reati che emergevano dalla stampa del world check. Sapignoli mi rassicurava dicendomi 'vai tranquilla' e che non mi dovevo preoccupare perché avevo scritto sotto sua dettatura che il rapporto doveva essere segnalato al comitato esecutivo per la ratifica" (dichiarazioni 19 luglio 2011); "Biordi non mi disse di certo di essere stato incoraggiato a fare la segnalazione né da Sapignoli né da Vendemini; mi pare anzi che mi disse che era quasi stato scoraggiato, con parole tipo: non serve, non è necessario. Queste cose me le ha dette prima che ci siamo messi a scrivere la segnalazione. Pertanto la redazione della segnalazione è una iniziativa nostra, del tutto autonoma [...] Ribadisco che fu Sapignoli a dirmi di aprire il conto di Barbieri e non Vendemini, che quel giorno neppure ho visto [...] Biordi mi disse che lui invece aveva riportato la circostanza a Lucio Amati, qualche giorno dopo aver contato i soldi del primo versamento. Il giorno dopo





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

averlo contato invece mi disse che si trattava di denaro attorcigliato e male odorante di muffa, nulla mi disse intorno ai tagli delle banconote” (dichiarazioni del 25 gennaio 2016). [...] con certezza escludo che Sapignoli mi abbia mostrato il giorno 28 il world check, sono certa che anche il giorno 29 Sapignoli non mi ha mostrato nessuna documentazione tipo world check” (dichiarazioni 25 e 26 gennaio 2016)

6. Gli atti del procedimento tratteggiano in termini anche ridondanti, quanto ad informazioni disponibili, il profilo personale di Lucio Amati. Membro di una famiglia di industriali di straordinario successo, ebbe un’esperienza – non operativa – in ambito bancario quale presidente di una banca pubblica sammarinese (Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino). Costituisce una società finanziaria (Polis spa) divenuta operativa attorno all’anno 2000, e nella quale il figlio e coimputato Mario Amati inizierà a lavorare, e in generale ad occuparsene in modo continuativo unitamente all’altro imputato Luigi Passeri. Dopo qualche anno, dispone anche di una licenza bancaria che avvia sotto le insegne di Credito Sammarinese spa, banca – seppur di modeste dimensioni – sul mercato del credito sammarinese.

La sussistenza dell’elemento psicologico del misfatto sussiste in capo a Lucio Amati anzitutto in ragione di una considerazione che tenga in conto il movente. Egli ha senza dubbio effettuato un investimento di risorse personali nell’attività economica, così almeno pare potersi dedurre dalla partecipazione prevalente al capitale che la famiglia deteneva; risorse che (salva l’effettuazione di adeguate verifiche da parte dell’organismo di vigilanza intorno alle modalità di concessione del credito agite dalla banca stessa, atteso che la cronaca italiana





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE


insegna come spesso la concessione di credito non garantito sia spesso un modo per incassare, in capo a proprietari e manager, risorse dell'istituto in danno dei risparmiatori o dello Stato, che spesso è costretto ad intervenire) sono state perse a seguito della infruttuosità dell'impresa. È quindi comprensibile che egli fosse particolarmente preoccupato e attivo sul versante della "conservazione" dell'azienda, cercando non soltanto di venderla, come emerge dagli atti, ma soprattutto di evitare che intervenisse una procedura straordinaria ad opera dell'organismo di vigilanza. In questi termini, le relazioni di Banca Centrale e la testimonianza di Patrizio Ettore Cherubini, funzionario della vigilanza ("era stata svolta una ispezione di tipo generale nel 2009-2010, mentre nel luglio 2011 era già in corso da circa qualche mese una attività specifica correlata a criticità sulle liquidità disponibili, sull'integrità delle coperture patrimoniali, sulle attività gestorie. La necessità di questa ultima ispezione si era appalesata tanto a seguito dell'ispezione generale, quanto in ragione del colloquio routinario e specifico che con la banca era sostanzialmente permanente"; dichiarazioni del 25 gennaio 2016), sono straordinariamente rappresentative di una situazione di sofferenza che investiva tanto il versante della liquidità, quanto quello della patrimonializzazione. Oggi forse si potrebbe convenire con Lucio Amati laddove significa che anche altri istituti bancari di San Marino versavano in situazioni di pesante sofferenza, con gestioni scriteriate, concessioni di credito non garantite e concentrate su pochi soggetti, impieghi molto rischiosi. Ma tale osservazione nulla scrimina intorno all'oggetto di questo giudizio. Egli è mosso ad una ricerca spasmodica e disinibita del denaro in ragione delle condizioni della banca, nella quale ha investito – o comunque per ottenere la quale ha pagato – risorse personali significative. In tale contesto, chiunque comprenda come sia più





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

plausibile essere pronti e disponibili alla accettazione di somme di dubbia provenienza (dice Vendemmini: “la banca versava in una *gravissima* difficoltà di liquidità”, “la banca versava in grave rischio”; dichiarazioni del 15 luglio 2011). Il quadro del movente si accompagna ad una ulteriore constatazione, che non è normalmente scontata in tutti gli istituti bancari. Lucio Amati non è soltanto il proprietario della banca, che tiene per sé il ruolo di rappresentanza o di controllo generale che normalmente appartiene al presidente, lasciando ai managers ed ai quadri la gestione della quotidianità e le scelte tattiche. Come attestano pressochè tutti i testimoni e i coimputati, tra cui anche il figlio Mario Amati, Lucio Amati è molto presente in banca, ha un suo ufficio, ove riceve anche i clienti, partecipa non solo alle sedute degli organi di gestione, ma ha un contatto diretto e giornaliero con il direttore Vendemini, con il vice-direttore Sapignoli, ma anche con molti altri dipendenti, potendosi rivolgere a lui anche i cassieri, come attesta la testimonianza di Gianluca Biordi: “mi sono recato nell’ufficio di Lucio Amati ed ho rappresentato tutte le anomalie che si erano verificate nel world check” (dichiarazioni 6 ottobre 2011); “Lucio Amati era presente spesso, aveva un suo ufficio al primo piano della sede di Dogana” (dichiarazioni 10 ottobre 2011). Questa situazione di fatto è evidentemente ancora più accentuata in ragione della crisi in cui versa la banca, che impone un impegno di tutela persino maggiore al presidente/proprietario/investitore. Sapignoli: “Lucio Amati era il primo a entrare in banca e l’ultimo a uscire, insomma si sentiva il proprietario e on si muoveva foglia senza che lui non lo sapesse e non lo autorizzasse” (dichiarazioni del 2 agosto 2011); dice Amati stesso: “ero molto presente in banca, anche in considerazione del periodo particolarmente difficile che si stava vivendo”; cfr. dichiarazioni del 30 gennaio 2018). Il quadro consente quindi di ulteriormente





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dettagliare la posizione soggettiva dell'imputato, che proprio in ragione del suo ruolo e soprattutto del modo in cui egli lo svolge, "non poteva non sapere": l'importo che era pervenuto, in un momento in cui, come attestano gli atti del comitato esecutivo, la banca era soprattutto impegnata (a causa anche delle iniziative di rientro dei capitali varate dalla Repubblica Italiana) a chiudere conti, quella operazione era piuttosto originale, ed anche positiva. L'importo portato dalla medesima, inoltre, non era affatto di secondario valore, anche in forza delle dimensioni dell'istituto. Si aggiunga che l'idea di fare promozione in Italia avvalendosi di soggetti "introduttori" apparteneva ad Amati, come egli riconosce, e non aveva dato particolari esiti fino ad allora; e quindi, quel fatto così nuovo e diverso da quanto accaduto, teoricamente positivo per la banca, non poteva essere taciuto o misconosciuto dal presidente.

Non ha particolare pregio la considerazione per cui l'operazione – nel suo complesso – non risultava rilevante e vantaggiosa per la banca, perché il deposito risultava subito compensato dal prelievo in affidamento. L'operazione, in astratto plausibile come spiega Patrizio Ettore Cherubini ("è stata prassi verificata presso gli istituti [ma ciò non toglie che può essere prassi atta proprio al nascondimento della titolarità effettiva delle somme, potendole allo stesso tempo utilizzare, e quindi modalità di azione del misfatto di riciclaggio, ndr] probabilmente in ragione della necessità di differenziare la posizione di risparmiatore rispetto a quella di imprenditore, per ragioni fiscali"), poteva e di fatto dava vantaggi non secondari alla banca; molto sagacemente il direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, Nicola Veronesi, spiega infatti che "la operazione era vantaggiosa per la banca perché arrivava liquidità, e perché era impiegata ad un tasso maggiore, attraverso l'affidamento, di quello riconosciuto al deposito". E si





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

può aggiungere che l'affidamento concesso poteva anche essere usato solo in parte, o comunque non tutto immediatamente. Insomma, al netto della ipotesi per cui la stessa operazione poteva anche rappresentare l'apertura di un canale interessante per future occasioni per la banca, e forse anche per la vendita della stessa, quel denaro rappresentava assolutamente ossigeno essenziale alla sopravvivenza, per qualche ulteriore periodo, dell'istituto.

Le evidenze processuali non si fermano però ad un quadro induttivo. La conoscenza effettiva dell'operazione – con tutti i suoi contorni – in capo a Lucio Amati è assolutamente provata. Il coimputato Valter Vendemini dice: “Gabba e Macri avevano rapporti diretti e privilegiati con il presidente. Il presidente era a conoscenza di tutta l'operatività di Barbieri e Galiano [...] era anche a conoscenza che non si poteva allontanare da Bologna e anche dei precedenti penali di Barbieri” (dichiarazioni del 8 luglio 2011), “tutti i rapporti Lubiana, Macri, Galiano, Barbieri erano a conoscenza del presidente Amati”; “Amati sapeva che mi sarei recato a Bologna per prelevare € =1.300.000,00= da Barbieri. In occasione o dopo l'apertura del conto, appena sono emersi i precedenti di Barbieri, ho parlato di questa posizione con Amati. Ho pure parlato della questione dell'affidamento con Amati, ed ho anche con lui parlato della possibilità di aprire il conto a nome del Galiano” (dichiarazioni 15 luglio 2011). Assolutamente chiare appaiono però le dichiarazioni che Vendemini effettua il 2 agosto 2011: “il 14 dicembre 2010 [dopo essere stato da barbieri, ndr] mi sono recato dal responsabile antiriciclaggio Sapignoli e ho chiesto di effettuare una ricerca in capo a Barbieri spiegando l'operazione, il giorno dopo SApignoli mi comunicò l'esito degli accertamenti e insieme guardammo il world check [...] anche il presidente Amati era informato dell'operazione prima dell'apertura del





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

conto avvenuto il 28 dicembre. Ne ho parlato con lui in almeno tre occasioni. In una ricordo che era presente anche Sapignoli. Più volte, prima del 29 dicembre, Amati ha sollecitato la concretizzazione del versamento in contanti [...] nella riunione in cui era presente anche Amati ricordo che Sapignoli ha mostrato e segnalato il world check di Barbieri al presidente, ed in ragione delle superiori considerazioni Amati ha detto di andare avanti nell'operazione. D'altro canto altre volte il presidente Amati ha detto che in Calabria era difficile trovare una persona che non fosse collegato con la criminalità organizzata. Questo incontro è avvenuto nel mio ufficio, ero seduto nella mia scrivania, di fronte a destra c'era Amati e a sinistra Sapignoli. Preciso che la somma doveva essere portata in banca da una persona di fiducia di Barbieri, solo quando mi sono recato a Bologna il 28 dicembre per raccogliere le firme necessarie all'apertura del conto, il Barbieri mi ha comunicato che avrebbe consegnato a me la somma. Conclusa tutta l'operazione, ho riferito ad Amati che erano stati versati in contanti un milione e trecentomila euro dal Barbieri; in quella occasione era ben noto a tutti lo spessore del personaggio e i precedenti del Barbieri. Amati ha manifestato soddisfazione perché comunque il deflusso del finanziamento sarebbe stato graduale".

L'attendibilità di quanto Vendemini riferisce sul punto deriva, anzitutto, dal fatto che trattasi di dichiarazioni effettuate anche *contra se*. In secondo luogo, non ci sono altre emergenze processuali che appaiono discordanti e a smentita delle stesse. Anzi, appaiono del tutto conformi alla descrizione della struttura concreta della banca che emerge in termini generali in quel periodo: presenza costante e attiva di Lucio Amati, condivisione degli obiettivi commerciali con il direttore e il vice direttore. In terzo luogo, altre testimonianze (cfr. Biordi) vanno nel senso indicato da Vendemini, in relazione alla conoscenza concreta dell'operazione da





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

parte di Amati. DA ultimo, ed è notazione decisiva, anche il coimputato Sandro Sapignoli, che ha la medesima posizione processuale di Valter Vendemini, conferma le dichiarazioni finalmente rese dallo stesso nel confronto effettuato sempre in data 2 agosto 2018: "entrambe le parti concordano in merito alla circostanza che prima del 28 dicembre era stata svolta una verifica sulla persona di barbieri ed acquisito il world check [...] entrambi ricordano della riunione presso l'ufficio di Vendemini nel corso della quale era presente anche Amati ove venne preso in considerazione il world check di Barbieri. È stato in quella riunione che il Presidente fece la considerazione sulla difficoltà di trovare in Calabria un cliente non collegato alla criminalità organizzata".

È molto importante anche la testimonianza resa da Alessandra Pesaresi. Della stessa se ne deve apprezzare la posizione assolutamente terza rispetto alle parti, con cui oggi non ha più alcun rapporto, unitamente al fatto che – nonostante il ruolo di consulente anche in materia di normativa antiriciclaggio svolto in banca – non è risultata rinviata a giudizio, a conferma della irreprensibile condotta tenuta. Afferma (dichiarazioni del 10 ottobre 2016): "Donatella Piccinini, altro consulente legale della banca, un giorno mi chiamò perché aveva dei dubbi sulla accensione di un pegno, esibendomi una mail di una richiesta a lei giunta, che riconosco nell'affogliato 2994. Siccome l'operazione descritta mi pareva sospetta, andai con copia della mail da Sapignoli. Egli mi disse subito che quelle vicende erano oggetto di valutazione. Gli chiesi anche se ne potevo parlare con il presidente; lui mi disse di sì. Non ricordo se in quella giornata o dopo, accadde effettivamente che io, Sapignoli e Lucio Amati ne parlammo, dissi che secondo me andava inviata una segnalazione di operazione sospetta, il presidente disse a Sapignoli di bloccare tutto. Successivamente lo chiesi a Sapignoli che mi






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

confermò essere intervenuta la segnalazione [...] ho chiesto dell'esito della segnalazione a Sapignoli anche in presenza di Vendemini. Mi disse – ma per me aveva straparlato visto che c'era molta tensione – ‘ricorda che se vado giù io tu vieni giù con me’ [...] quando riferii ad Amati della pratica egli non mi pareva infastidito, e disse di bloccare tutto immediatamente; anche Sandro Sapignoli mi sembrava convinto ed operò subito sul personal computer”.

La vicenda (confermata anche da altro testimone) denota un particolare livore di Vendemini nei confronti di Pesaresi, che – a sua volta – effettivamente testimonia del fatto che l'operazione Barbieri era diventata una operazione alla quale Vendemini teneva probabilmente oltre agli interessi della banca o del suo posto di lavoro in quella banca. Ma non del tutto peregrina, sebbene solo rispetto a questa reazione, è la lettura effettuata dalla difesa di Vendemini: egli era andato fisicamente ed in prima persona a prendere i soldi da Vincenzo Barbieri, era quello che ci aveva messo la faccia, e temeva di rappresentare anche personalmente una garanzia a favore dei criminali del clan Mancuso. E, questa posizione, consente anche di ridimensionare l'affermazione fatta dallo stesso, unitamente a Sapignoli, nel corso del confronto del 2 agosto 2011, allorché riferiscono di un incontro avvenuto con Alessandra Pesaresi prima del 28 dicembre 2011. Vendemini così facendo “sporca”, Sapignoli invece pensa di ridurre le proprie responsabilità, atteso che parrebbe che la correttezza di quella operazione fosse stata avallata anche da un giurista preparato e con una specifica formazione in materia di *anti-money laundering*, insomma da persona con titoli decisamente superiori e specifici di quelli vantati dallo stesso Sapignoli.

7. Quanto precede porta elementi di valutazione della fondatezza – dal punto






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

di vista dell'elemento psicologico – che riguardano non soltanto la posizione di Lucio Amati, ma anche quella di Valter Vendemini e Sandro Sapignoli.

La testimonianza di Alessandra Pesaresi aggiunge – a tal fine – un tassello di straordinaria importanza: la comunicazione e-mail alla quale fa riferimento è datata 20 gennaio 2011 (aff. 2994). Questo significa che: a) fino al 20 gennaio 2011 Sandro Sapignoli non aveva effettuato nessuna segnalazione; b) la segnalazione sembra procedere immediatamente dietro ordine di Lucio Amati. Sono due aspetti fondamentali. Il primo testimonia della volontà di Amati, Sapignoli ed anche Vendemini di non procedere con la segnalazione, o comunque del fatto che gli stessi non avessero una intenzione così concreta e convinta di farlo. Il secondo, invece, da conto dell'assoluta carenza di autonomia decisionale in capo al responsabile dell'anti-riciclaggio, che nell'esercizio del compito che deve necessariamente e obbligatoriamente svolgere in autonomia, invece, ubbidisce al presidente della società. Non risulta infatti che Alessandra Pesaresi abbia dovuto convincere con valutazioni particolarmente approfondite, e all'esito di un confronto, Sapignoli: ella parla con Amati, il capo; questi dice "blocchiamo tutto"; il responsabile antiriciclaggio esegue, senza contraddire o significare il perché non lo aveva fatto prima.

Ma c'è anche un dato documentale che assume una particolare importanza: materialmente, e rimettere la circostanza ad una mera coincidenza, la segnalazione parte verso l'Agenzia di informazione finanziaria solo dopo che perviene in banca la notizia dell'arresto di Vincenzo Barbieri, che ha avuto luogo il 26 gennaio 2011 (aff. 265). La segnalazione, infatti, è trasmessa all'Agenzia di Informazione finanziaria solo alcuni giorni dopo, il 31 gennaio 2011 (aff. 628). Il quadro tracciato è straordinariamente chiaro rispetto alle posizioni di Amati,





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Vendemini e Sapignoli. Con straordinaria sagacia difensiva, gli avvocati hanno introdotto elementi ulteriori di valutazione delle condotte dei rispettivi assistiti, però del tutto secondari ed ininfluenti rispetto alla valutazione della condotta colpevole principale, anche perché spesso collocate temporalmente molti giorni dopo la ricezione del denaro.

Assodato che anteriormente all'arrivo delle banconote a San Marino era intervenuto in incontro tra Vendemini, Sapignoli e Amati, e che in questo incontro era già stata esaminata da tutti la situazione del depositante Barbieri, la partecipazione consapevole degli stessi al misfatto sta o cade sulla scorta della valutazione delle risultanze che a quella data erano note.

Agli affogliati 491, 492 e 493 è riportata una stampa autentica del world check di Barbieri, proveniente dal computer di Sapignoli, come conferma il testimone Alessandro Rossi (dichiarazioni del 26 gennaio 2016). In essa si legge che Vincenzo Barbieri è *“reportedly linked to the Mancuso clan (‘ndrangheta mafia)”*, *“previously arrested on allegations of narcotics traffick (reported Jun 2009). Under special surveillance Jun 2009 – arrested on allegations of fraudulent transfer of assets”*. E' poi presente anche un link verso articoli della stampa nazionale. A ben vedere, si tratta proprio delle stesse informazioni che riportano i cassieri Lucy Barbara Santolini e Gianluca Biordi. È sufficiente leggere il testo letterale succitato per comprendere in termini assolutamente chiari che si trattava di una situazione avente tutti i crismi per dare luogo ad una segnalazione. Non si comprende come, infatti, se a tale conclusione sono giunti, manifestando una giusta ira, anche i cassieri, non dovesse averne contezza il presidente della banca (persona avvezzata agli affari, e con un ruolo operativo – si è visto – specifico e concreto), il direttore della banca (professionista di alto





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

livello) e il responsabile incaricato anti-riciclaggio (investito proprio di quello specifico compito). Le pertinenti e condivisibili osservazioni mosse dal direttore dell'Agenzia di informazione finanziaria Nicola Veronesi agli affogliati 631 e 632 sono perentorie e non discutibili, pur non tenendo conto del fatto che già prima del 28 dicembre i vertici della banca avevano esaminato il world check. Nessun valore scriminante della consapevolezza si può attribuire alle considerazioni per cui Barbieri disponeva di documentazione circa l'apertura di un conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena a Bologna ("la movimentazione dell'estratto conto non giustifica il versamento di denaro contante per l'importo complessivo di € =1.300.000,00=", relazione Banca Centrale, aff. 269), e che era titolare delle quote di una società che gestiva un albergo. Oltre ad essere notizie assolutamente approssimative, almeno all'epoca, non assurgevano a nessun tipo di discriminare rispetto ad un deposito effettuato (e tale era la situazione che si configurava ai tre imputati prima del 28 dicembre 2011) presso una banca distante centinaia di chilometri, senza che vi fossero lecite ragioni tecniche (servizi specifici offerti dalla banca) o di convenienza (tassi vantaggiosi, solidità), ed effettuato in contanti. Anche uno studente di scuole medie superiori, dopo qualche giorno di lezione di tecnica bancaria, è in grado di comprenderne la straordinaria anomalia. Lascia francamente basiti l'osservazione svolta da Sandro Sapignoli, in data successiva all'arrivo delle banconote, e dopo aver ricevuto la sdegnata reazione dei cassieri: "intorno al 10 gennaio [...] chiesi informazioni al direttore circa la provenienza della somma, e lui mi disse trattarsi dei risparmi di una vita": chi potrebbe credere ad una bazzecola simile? È assolutamente implausibile che "i risparmi di una vita" vengano accumulati in contanti per la somma di € =1.300.000,00=, e consegnati





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

in borsoni a un direttore di banca perché li versi nel suo istituto. In violazione poi di quel regolamento dell'istituto, predisposto dallo stesso Vendemini, che vietava il versamento di contanti senza la presenza fisica del cliente. (si vedano, sul punto, anche le risolte affermazione fatte dal testimone Luca Campana il 26 gennaio 2016).

A questi rilievi, poi, si aggiungono gli ulteriori sospetti che dovevano nascere dalle modalità attraverso le quali era effettuato il versamento: i denari infatti non erano presentati personalmente dal depositante presso la sede dell'istituto, ma consegnati senza necessità di alcuna ricevuta nelle mani del direttore di banca in Italia, in due *tranches* separate quasi a saggiare l'affidabilità del corriere.

La sistematica violazione di queste regole di prudenza, anzi di specifiche regole poste a tutela del rischio di riciclaggio, che poi si è concretizzato, da parte di professionisti del settore bancario, essendo così flagrante, non può che risolversi nella partecipazione consapevole all'opera di nascondimento – e ripulitura, attraverso il finanziamento – dei denari oggetto di deposito.

Lucio Amati, Valter Vendemini e Sandro Sapignoli sono perfettamente consapevoli, nel momento in cui esaminano il world check di Vincenzo Barbieri, di chi fosse Vincenzo Barbieri. Sono consapevoli della provenienza illecita della somma, sono consapevoli del tentativo dello stesso di occultarne in tale modo la provenienza, e sono anche consapevoli del fatto che attraverso il finanziamento quella somma sarebbe stata sostituita con un compendio apparentemente lecito. Ciononostante, decidono di dare seguito alla operazione, così cooperando con coscienza e volontà all'azione di trasferimento e di successivo occultamento effettuata da Barbieri.

La banca aveva straordinario bisogno di quella liquidità: Lucio Amati, *dominus*





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

assoluto e onnipresente, era pronto a tutto pur di salvare il proprio investimento. Il direttore non poteva sottrarsi, tanto perché così difendeva il proprio posto di lavoro, quanto perché, tutto sommato, persona piuttosto scaltra ed avvezzata ad operazioni bancarie per importi elevati e modalità originali (come testimonierà la successiva condotta); Sandro Sapignoli, da diplomato già impiegato in banca sostanzialmente pubblica, dopo aver accettato un ruolo dirigenziale, non può permettersi di perdere il lavoro, anche per questioni – probabilmente – di prestigio personale, ma, dall'altro lato, e come attesta l'episodio narrato da Alessandra Pesaresi, non è dotato di sufficiente *standing* per opporsi al capo della banca. Il fatto che quella somma servisse a garantire un finanziamento parallelo era comunque nota a tutti, perché “conclusa l'operazione ho riferito ad Amati che erano stati versati in contante € =1.300.000,00= dal Barbieri, in quell'occasione era ben noto a tutti lo spessore del personaggio e i precedenti del Barbieri. Amati ha manifestato soddisfazione perché comunque il deflusso del finanziamento sarebbe stato graduale” (dichiarazioni Vendemini del 2 agosto 2011); l'affogliato 5788 testimonia che già il giorno 28 dicembre il responsabile fidi, Davide Zoffoli, effettuava una visura su Barbieri, all'evidenza su incarico di qualcuno tra i vertici, che quindi già sapevano delle intenzioni del depositante. Tutto quanto accade successivamente all'arrivo dei contanti a San Marino – da ultimo, 3 gennaio 2011 – non ha rilievo particolare rispetto a questi tre imputati, perché il misfatto è già consumato. L'espressione utilizzata da Sapignoli – “la frittata è fatta” (è, un po', come se dicesse “questa volta finiamo in galera”) – è più eloquente di mille spiegazioni giuridiche. Ma denota comunque una strategia di “gestione” della situazione. Le responsabilità andavano condivise con i membri del consiglio di amministrazione





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

e del comitato esecutivo, cui la pratica andava inoltrata perché “passasse”, ma anche per confondere la paternità della decisione: se in tanti avevano messo mani su quel dossier, senza nulla obiettare, era più credibile pensare che in fondo non vi fosse colpa. Gli interventi, giusti e che fanno loro onore, di Biordi e Santolini non servono a fermare la macchina: è probabilmente la loro provenienza soggettiva che non induce ad ulteriori riflessioni i vertici del piccolo istituto. Solo Sandro Sapignoli inizia probabilmente a sentire la necessità di procedere con una tutela personale, che rinviene nell'avvio di una “istruttoria” della segnalazione. La situazione cambia, tuttavia, quando anche l'esperto di normativa aml viene coinvolta della questione. Si badi bene: nessuno dei vertici bancari aveva in precedenza, o successivamente, pensato di rivolgersi alla stessa, che viene invece a conoscenza della stessa perché casualmente investita da una terza persona (Donatella Piccinini). Questo intervento mette in ulteriore agitazione gli imputati, che non possono, a quel punto, non articolare reazioni almeno apparenti, in particolare Lucio Amati.

Interessante infatti notare come egli fosse già stato avvertito dell'operazione da una persona terza, Gianluca Biordi. Ma, di fronte alle osservazioni di questi, nulla aveva obiettato, di certo non aveva dato ordini di “bloccare” l'operatività. L'intervento di Alessandra Pesaresi è invece più “pericoloso”, perché fatto da persona esperta, e soprattutto denotante la diffusione della notizia all'interno della banca, di tutto il personale. Dopo questa data – 20 gennaio 2011 (aff. 2994) - in banca arrivano Bressi e Galiano; a testimonianza del fatto che non c'era affatto la concreta volontà di “bloccare tutto”, ma solo la paura di essere scoperti. Il 26 gennaio, ancora, proseguono le attività di esecuzione dell'affidamento con inserimento nel sistema informativo della proposta approvata dal Consiglio di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Amministrazione in data 17 gennaio 2011 (cfr. allegato 22 alla relazione 12 luglio 2011 di Banca Centrale).

A questo punto, ciascuno dei tre protagonisti inizia a pensare alla propria posizione individuale: Amati si defila; Vendemini sa di essere coinvolto pesantemente, oltre ad essere esposto verso il depositante, così cerca di evitare (minaccia a Pesaresi) che la situazione emerga; Sapignoli accelera gli adempimenti che possono far apparire come appropriato lo svolgimento del ruolo di rita assegnatogli.

L'arresto di Barbieri fa precipitare definitivamente la situazione. Interviene infatti il 26 gennaio 2011, mercoledì. È immaginabile che la notizia sulla stampa sia apparsa uno o due giorni dopo, il giovedì o il venerdì: e che Domenico Lubiana abbia provveduto a riferirla a Vendemini una volta pubblica. Il lunedì successivo – 31 gennaio 2011 – la segnalazione di operazione sospetta viene prontamente inoltrata alla Agenzia. Senza che si sia riusciti a comprendere quali particolari adempimenti hanno avuto luogo negli ultimi giorni anteriori alla segnalazione, tali da giustificarne dapprima il ritardo, poi il pronto invio.

“Si rappresenta inoltre che – alla luce delle informazioni in possesso dei vertici della banca – appare tardiva la segnalazione inviata all'Agenzia di Informazione Finanziaria a distanza di oltre un mese dalla data di apertura del rapporto e di esecuzione delle operazioni di versamento, in ragione delle notizie presenti su world check e altre fonti informative, già note al 28 dicembre 2010 [anzi, almeno al 14 dicembre 2010, ndr]”. La constatazione del direttore Nicola Veronesi è ineccepibile. È pleonastico segnalare che allorché la norma di cui all'articolo 55 della legge n. 92 dell'anno 2008 impone al soggetto autorizzato di agire di procedere alla segnalazione “senza ritardo” intende dettare una disposizione alla





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

quale va attribuito un determinato significato precettivo; di certo contrario, fatta salva l'emergenza di situazioni assolutamente particolarmente impedienti o complesse che però non vengono proprio in evidenza in questo caso, all'attesa di oltre un mese per compilare ed inviare il modulo. Senza considerare, in aggiunta, che la *ratio* sottesa alla legge n. 92 impone, al rita e ai soggetti vigilati, *ergo* a Sandro Sapignoli e a Valter Vendemini e Lucio Amati, un atteggiamento collaborativo, e non attendista e sostanzialmente difensivo, quale quello agito. Riferisce il testimone Alessandro Rossi (dichiarazioni del 19 luglio 2011) che Alessandra Pesaresi riferì (ancora al 20 gennaio) "di procedere immediatamente, anzi aggiunse che erano già in ritardo". Altri obblighi poi risultano violati in quella occasione: quello di adeguata verifica (articoli 21-25 della legge n. 92) e quello di astensione (articolo 24), entrambi in modo molto flagrante.

A poco servono i sofismi sui regolamenti interni e sulle procedure di autorizzazione: i soldi sono entrati nella cassa della banca, e da quel momento ella ne disponeva, li conservava e poteva anche usarli; erano, cioè, siccome bene fungibile, divenuti di sua proprietà. Non è mai stata fatta l'intervista al depositante Vincenzo Barbieri. La banca, i suoi vertici, non dovevano dare seguito al deposito, e neppure accendere il rapporto in capo a Vincenzo Barbieri; senz'altro non dovevano accettare il primo versamento e – se anche ciò fosse avvenuto – era loro obbligo astenersi dalla seconda operazioni di versamento. Invece l'istituto – Vendemini, con il consenso di Amati e l'inerzia di Sapignoli – da corso anche a pratiche di trasferimento somma, prima investita in titoli (seppur propri) e poi posta in garanzia per concedere un finanziamento. Al massimo, si può parlare di compartecipazione decrescente, nel tempo, rispetto all'intensità del dolo; ma non è affatto negabile che Sapignoli, Amati e






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Vendemini abbiano partecipato al trasferimento e all'occultamento a San Marino di somme detenute dal 'ndranghetista Vincenzo Barbieri, ed al successivo complesso occultamento.

Le conclusioni tratte esimono dal dare rilievo alle incongruenze che si leggono, effettivamente, tra le dichiarazioni rese in questo giudizio da Lucio Amati, e quelle invece rilasciate nel giudizio avanti all'autorità giudiziaria italiana (segnalate nell'istanza della difesa di Sandro Sapignoli con comparsa 2 febbraio 2018, non ricevibile).

Da ultimo. Il decreto di citazione fa riferimento anche ad un potenziale versamento di € =15.000.000,00=, di cui in più occasioni (cfr. *infra* al paragrafo 10) parla Valter Vendemini. Non può dirsi se quella somma in realtà non fosse destinata all'acquisto della banca, visti i ripetuti tentativi di di vendere la propria quota in capo a Lucio Amati e la domanda di Lubiana a Vendemini intorno alla consistenza del capitale netto della banca "per proseguire". Ma di certo l'emergenza non solo non cozza con quanto poi in realtà effettuato, ma anzi lo conferma: è del tutto plausibile, infatti, che Barbieri e i Lubiana, prima di esporsi per una somma così rilevante, volessero saggiare l'affidabilità e la condotta della banca rispetto ad una operazione di minor rilievo. E potrebbe essere proprio il miraggio di vedere arrivare così tanti denari, la promessa di versamenti futuri effettuata dai calabresi che ha spinto Lucio Amati a proseguire nell'operazione, e Valter Vendemini ad esporsi in modo così sfacciato e personale in un primo tempo, coltivando poi rapporti anche per scopi più personali in un secondo tempo. Proprio la difesa di quest'ultimo deduce ulteriori dubbi sulla configurabilità della fattispecie oggettiva in ragione delle condotte tenute da Valter Vendemini: invero, rientrando – come spiegato ampiamente *supra* - nella





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

nozione di occultamento, trasferimento ed anche sostituzione, attraverso un contributo materiale, ma anche morale con soggetto mosso da dolo specifico, l'osservazione non è fondata.

8. Quella chiara coscienza e volontà di partecipare all'occultamento delle somme di provenienza illecita ad opera di Vincenzo Barbieri – che costituisce l'elemento soggettivo del misfatto contestato, e che in quanto tale deve essere colta “oltre ogni ragionevole dubbio (il ragionevole dubbio è il limite oltre il quale il ragionamento del giudice deve giungere per dichiarare la colpevolezza, in ragione della natura anche afflittiva, e quindi limitativa di diritti della persona, del deliberato di condanna; cfr. sentenza del Giudice d'Appello 20 marzo 2008, in procedimento penale n. 955 dell'anno 2005) – non si può però estendere ai partecipanti ai membri degli organismi di gestione che hanno esaminato l'apertura dei rapporti bancari e la pratica di affidamento.

Gli atti danno conto del fatto che – tanto il comitato esecutivo, quanto il consiglio di amministrazione – si svolgevano con una cadenza non particolarmente frequente. Le pratiche che in ciascuna seduta venivano esaminate erano quindi piuttosto numerose. Ed è anche plausibile che l'interesse manifestato verso le stesse dai membri – atteso che ciascuno di essi sedeva negli organismi in rappresentanza dei diversi proprietari – fosse focalizzato soprattutto sugli aspetti legati alla redditività e alla solvibilità, in altri termini agli effetti economici che ciascuna di essa poteva portare alla banca. Questa considerazione - attenzione agli aspetti economici – sembra tanto più verosimile, quanto più si tiene in






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

considerazione che ai membri del consiglio di amministrazione e a quelli del Collegio Sindacale era particolarmente nota la difficoltà patrimoniale e di liquidità che la banca in quel momento viveva.

Anche in ordine alle concrete modalità di svolgimento delle sedute, è emerso che nessuno dei consiglieri disponeva di un computer o di una postazione di lavoro dalla quale poter controllare preventivamente e attentamente le pratiche in discussione; che invece erano sommariamente e per estratto inserite in una cartellina cartacea. Era prassi osservata quella di arrivare alle sedute con qualche minuto di anticipo, ma mai molto prima, per avere la possibilità di esaminare con più calma i dossier. Abitudine che, all'evidenza, se non mutata, non aveva dato problemi particolari fino ad allora.

Patrizio Ettore Cherubini, ispettore della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, riferisce (dichiarazioni del 25 gennaio 2016; si veda anche la relazione 12 luglio 2011): “nella relazione 12 luglio 2011 ho voluto dire che le notizie pregiudizievoli derivanti dal world check erano presenti agli atti della banca; non so ovviamente se il comitato esecutivo [che sedette, al pari del consiglio di amministrazione, il 17 gennaio 2011, ndr] le abbia viste [...] non risultano invece tracce documentali, nemmeno *de relato*, intorno all'esame o alla conoscenza del comitato esecutivo della nota redatta dal dipendente Biordi, la cui esistenza è stata ricostruita solo dopo, a seguito di testimonianza [...] gli esiti documentali delle visure e la nota di Biordi non erano allegati al verbale del comitato esecutivo, la seconda neppure menzionata; gli uni e l'altra invece sono stati rinvenuti nel dossier relativo al cliente tenuto dalla banca [...] la scheda del consiglio di amministrazione 17 gennaio 2011 non contiene nessuna indicazione esplicita delle pregiudiziali di barbieri, né l'indicazione del fatto che i denari





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

costituenti provvista del titolo messo da Galiano a garanzia derivavano da Barbieri [...]”. Si deve aggiungere che “alla data del 31 gennaio esiste un verbale del consiglio di amministrazione, così come non è invece per il comitato esecutivo, anche alla data del 17. Alla seduta del 17 gennaio del consiglio, alla pagina 17, è presente l’esame della richiesta di affidamento di Barbieri”. Ebbene, se si esamina il suddetto documento, effettivamente si scorge che non esiste alcuna menzione dei pregiudiziali di world check, ma solo il riferimento ad alcuni “protesti su assegni nel 2007” (aff. 589). La profilatura del cliente, nell’apposito spazi “kyc” (che significa “know your customer”) presentava effettivamente la dizione “privo di anomalie”. Gli affogliai 2559 e 2560 danno conto del fatto che spettasse al comitato esecutivo esaminare le richieste di apertura di conto, senza affidamento, e che effettivamente non veniva redatto un verbale per ciascuna di esse. Questo dato rende conto della approssimazione di questo tipo di adempimento, atteso che solo nella seduta del 17 gennaio 2011 sono state esaminate – in meno di cinquanta minuti! – 22 pratiche di fido, 20 aperture di conto e 94 chiusure di conto. La richiesta di apertura da parte di Barbieri effettivamente riporta la dizione “world check positivo come da documentazione allegata” e “apertura in deroga a quanto previsto dal regolamento antiriciclaggio”. Ma, in assenza di specifiche e attendibili testimonianze che attestino l’esistenza di un dibattito sul punto, o della segnalazione specifica delle anomalie riscontrate, la prassi seguita fa dedurre che nessuno dei partecipanti vide quella nota. Anzi, la modalità seguita sembra convergere invece con le intenzioni di Vendemini, Amati e Sapignoli di fare apparire la più larga approvazione possibile rispetto alla apertura del conto, senza che però altri potessero svolgere osservazioni di ostacolo. Ha efficacemente





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

chiosato la procura, nelle requisitorie finali *ex* articolo 178 del codice di procedura penale, che “meno sapevano, meglio era, anche se doveva sembrare che sapessero”.

La lettera del cassiere Gianluca Biordi, infine, nonostante così indirizzata, non risulta mai arrivata ai due organismi collegiali.

Non è quindi sufficientemente provata la partecipazione consapevole dei membri del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale alla attività di Barbieri. Pietro Daidone e Graziella Zemiti, in particolare, rappresentavano una parte della proprietà (finanziaria Uno, che faceva riferimento ad investitori marchigiani) che in quel momento non aveva buoni rapporti con la famiglia Amati, che deteneva il pacchetto di maggioranza della banca, con la quale anzi stava per instaurare un contenzioso; resta pertanto inverosimile che abbiano partecipato consapevolmente ad una operazione illecita che poteva anche sembrare ideata, portata avanti e realizzata da Lucio Amati, o direttamente per conto di questi. Anzi, è più verosimile che, se conosciuta, l'occasione avrebbe potuto essere colta proprio per attaccare e mettere in crisi il presidente.

Massimiliano Sensi era invece membro del Collegio Sindacale. È stato interrogato dal giudice inquirente il 16 settembre 2013, ed ha reso dichiarazioni - relative alla sua posizione processuale - che si apprezzano per la straordinaria linearità e coerenza, suffragate dalla logica e da riscontri istruttori. Quanto alla partecipazione alle sedute del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione del 17 gennaio 2011, dagli atti e dalla testimonianza resa da Natalia d'Errico si deve escludere con assoluta certezza che egli abbia partecipato alla seduta del comitato esecutivo. Il testimone, infatti, riferisce che “il giorno 17 gennaio 2011 Massimiliano Sensi è stato in mia compagnia dalle





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

9,30 del mattino fino alle 14,30 circa”, spiegando poi nel dettaglio, attraverso la risposta ai capitoli di prova formulati, le ragioni che avevano obbligato lo stesso a trascorrere quel lungo frangente di tempo con il testimone, assolutamente plausibili e verificabili. L'emergenza va integrata da ulteriori esiti documentale e testimoniale (si vedano le dichiarazioni rilasciate dal testimone Massimiliano Veronesi) in forza del quale è certo che il telepass utilizzato dall'imputato ha registrato una uscita dal casello di Rimini alle ore 15,20 (oltre ad una uscita dal casello di Bologna-San Lazzaro alle 20,36). È quindi impossibile che egli abbia partecipato alla riunione del comitato esecutivo che si è svolta dalle 14 alle 14,50 (aff. 2559), rispetto alla quale, infatti, non è presente nessuna sua sottoscrizione. Ma, considerato che per raggiungere la sede di Credito Sammarinese a Dogana dall'uscita autostradale di Rimini Sud sono comunque necessari ulteriori 15 minuti, è altrettanto impossibile che egli abbia partecipato alla seduta del consiglio di amministrazione, laddove si parlava dell'affidamento da concedersi a Barbieri, siccome posta al secondo punto all'ordine del giorno (aff. 2716); anche rispetto a tale situazione, non è rinvenibile nessuna sottoscrizione di Sensi. Rispetto a questo dato, è necessario aggiungere che comunque anche qualora la partecipazione a quel momento deliberativo specifico fosse astrattamente possibile, non deve dimenticarsi quanto sopra accennato intorno alle modalità di svolgimento del consiglio, e alla documentazione e ampiezza dell'accesso informatico riservato ai membri del Collegio Sindacale. Alla pratica presentata in consiglio di amministrazione non era allegato nessun tipo di documento inerente le pregiudiziale criminali di Barbieri, ma solo la presenza di protesti risalenti a quattro anni addietro; neppure risulta che siano state fornite spiegazioni specifiche sulla provenienza del denaro posto a garanzia dell'affidamento, su





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

come era giunto in banca, sul fatto che era stato accreditato senza causa al garante proprio dal garantito. Affidamento che, dal punto di vista della solvibilità e della tutela del patrimonio bancario, non presentava sostanzialmente nessun rischio; e che rappresentava operazione astrattamente – solo astrattamente, senza considerare i dati concreti della stessa – plausibile. Che i membri del Collegio Sindacale, a loro volta, si concentrassero in termini ancora più decisi sulla valutazione degli aspetti economici in chiave di tutela del patrimonio sociale, anche quale garanzia delle obbligazione verso i terzi, è poi dato non contestabile. Dagli atti si evince come – nonostante questo quadro abbastanza chiaro – effettivamente Massimiliano Sensi sia stato interrogato in sede inquirente dopo oltre due anni dall'avvio delle indagini, però solo pochi giorni prima (addirittura tre: 16 settembre/19 settembre 2013) del deposito del decreto di citazione; considerazione che consente di condividere le perplessità espresse – con vigore, ma con ragione – dai suoi difensori.

Gli atti poi danno un quadro generale anche della posizione rivestita nell'organigramma aziendale da Edoardo Morri. Egli non ha mai aperto posizioni di clienti; non risulta mai coinvolto nella vicenda relativa al deposito di Vincenzo Barbieri; non ha approvato, e neppure mai suggerito di approvare, o semplicemente istruito, neppure in sede di mera istruttoria, perché non gli competeva, la concessione del fido a Vincenzo Barbieri; non era membro del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo; non aveva alcuna competenza, neppure impiegatizia e di supporto concettuale o metodico, in materia di antiriciclaggio. La nota 24 aprile 2012 di Patrizio Ettore Cherubini – ispettore della vigilanza di Banca Centrale della Repubblica di San Marino – lo conferma in termini abbastanza chiari; si tratta di una spiegazione, più estesa, del






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

senso di quanto in parte si legge nella precedente nota del 8 luglio 2011 el medesimo funzionario. Si deve poi aggiungere che lo statuto della banca, all'articolo 21, e il regolamento fidi approvato dal consiglio di amministrazione non contemplano, tra le attribuzioni che competono al segretario (ruolo ricoperto dal dipendente Edoardo Morri), la presentazione delle pratiche di affidamento, essendo altresì assente qualsiasi accenno a poteri deliberativi o di rappresentanza in capo a questi. Il testimone Alessandro Rossi (aff. 7520), poi, nel descrivere quali erano i concreto le attribuzioni di Edoardo Morri esclude che questi si occupasse di clientela in generale, e di fidi in particolare. Non sembra proprio possibile che la particolare vicinanza – che sembra scorgersi – dello stesso al presidente Lucio Amati, possa solo lontanamente giustificare la partecipazione consapevole alla condotta di occultamento di Vincenzo Barbieri.

Le specifiche considerazioni svolte *supra* per gli imputati Daidone, Sensi, Morri e Zemiti consentono di escludere con un grado di certezza che si avvicina all'assoluto che i medesimi abbiano cooperato nell'azione misfattrice, non potendo sostanzialmente riconoscere nell'affidamento rilasciato a Barbieri e nell'apertura del di lui conto, la provenienza da misfatto dei denari depositati. Per gli stessi va quindi riconosciuta la formula assolutoria più ampia prevista dall'articolo 162 del codice di procedura penale.

Alla stessa conclusione non si può giungere invece in riferimento alla posizione di Mario Amati e Luigi Passeri. In questo caso, infatti, è provata in atti ed ammessa dagli stessi imputati la loro straordinaria vicinanza a Lucio Amati, non solo personale ma anche giustificata dai ruoli operativi all'interno della banca. Luigi Passeri è persona che svolge ed ha svolto funzioni di rilievo nella finanziaria Polis sa, appartenente alla famiglia Amati, e la cui sede era collocata





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

nello stesso immobile in cui aveva sede la banca; in precedenza era addirittura dipendente dell'industria della famiglia Amati, "gruppo Asa, industria imballaggi metallici" (cfr. dichiarazioni rese il 31 gennaio 2018, dallo stesso imputato). Egli siede quindi negli organismi della banca in rappresentanza sicura e certa – al pari di Mario Amati, figlio di Lucio Amati – degli interessi della famiglia Amati. Non si può escludere pertanto che – visto il momento di difficoltà che viveva la banca, ed altresì la vicinanza personale e la risalente fiducia – gli stessi siano stati informati delle – o di alcune delle - caratteristiche della operazione Barbieri da parte del padre o storico datore di lavoro Lucio Amati. Ai medesimi, quindi, va applicata la formula della assoluzione "non consta abbastanza che sia colpevole", con riferimento all'elemento psicologico del misfatto.

9. Alla stessa conclusione si deve giungere rispetto alla posizione di Davide Zoffoli. La difesa, resa personalmente anche dallo stesso, non coglie di certo nel segno allorché insiste sul suo "ruolo di portatore di caffè", e sul suo passato personale quale appartenente all'"Arma dei Carabinieri". Questo dato non esclude di per sé la partecipazione alla cooperazione criminosa, mentre il primo è contrario alla realtà di quanto emerge. È infatti vero che – almeno - fin dal 28 dicembre 2018 egli è a conoscenza della esistenza di una "operazione Barbieri", effettuando visure sul relativo sistema informativo (cfr. aff. 5788). Ed è altrettanto vero che competeva a Zoffoli l'istruttoria di tutte le pratiche di affidamento, essendo a ciò espressamente preposto tanto quale consulente (prima), quanto quale dipendente (dopo). Che non svolgesse un ruolo da retrovia lo dimostra poi il fatto che egli prosegue la sua attività presso l'istituto anche a favore della intervenuta liquidazione, a seguito dei provvedimenti dell'autorità di





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

vigilanza, e quindi in favore di una gestione che – subentrando in modo coattivo e senza una preventiva conoscenza dell'organizzazione e delle metodologie aziendali – necessitava di ausilio qualificato ed esteso. Ma, per affermare la colpevolezza di Zoffoli rispetto al (solo) misfatto qui imputato, è necessario rappresentare e provare non soltanto la sussistenza della conoscenza dei termini del deposito e del finanziamento di Barbieri, ma anche un contributo volontario, seppur omissivo, rispetto all'operazione medesima. Quello che emerge dagli atti, è che Zoffoli ubbidisce ai suoi superiori gerarchici, Mario Amati e Valter Vendemini; e si può anche inferire – con un procedimento logico non eccepibile – che egli era a conoscenza del fatto che la situazione di Vincenzo Barbieri, nella sua interezza, era conosciuta dal responsabile incaricato anti-riciclaggio, Sandro Sapignoli, a cui era già stata trasmessa una segnalazione da parte dei cassieri. Alla luce di questo fatto – oltre a non potersi imputare a Davide Zoffoli l'addebito di mancata segnalazione ai sensi della legge n. 92, per difetto di prova intorno all'elemento psicologico - la condotta omissiva di Davide Zoffoli, seppur sotto alcuni aspetti censurabile, non può assurgere al valore di adesione al programma criminoso in essere, perché era anche plausibile ritenere che una diversa operatività – astensione dai compiti attribuiti, oppure inoltro della segnalazione al responsabile anti-riciclaggio – non avrebbe avuto alcun effetto sulla progressione del piano criminoso. Al contrario, invece, di quanto sarebbe potuto avvenire allorché Sandro Sapignoli avesse prontamente inviato la segnalazione.

La comunicazione mail dallo stesso inviata il 20 gennaio 2011 – nell'enfatizzare la necessità di operare nella giornata medesima (“OGGI”) – sembra invero non necessariamente fare trasparire una specifica adesione di Zoffoli al piano






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sottostante, quanto piuttosto sollecitare i colleghi rispetto alla velocità negli adempimenti perché, come si legge in grassetto nella parte conclusiva della mail, “i clienti hanno difficoltà negli spostamenti [...] quasi sicuramente *domani* verrà Galiano” (aff. 2994).

Ne consegue che non si è raggiunta prova certa dell'adesione volontaria – siccome condotte attive non avrebbero probabilmente evitato o limitato la consumazione del misfatto – alla realizzazione del disegno criminoso; dovendosi, quindi, disporre l'assoluzione con la formula dubitativa indicata *supra*, alla fine del paragrafo che precede.

10. Concorrono invece nel piano delittuoso gli imputati Domenico Lubiana e Salvatore Francesco Lubiana, tra loro fratelli, di professione rispettivamente commercialista e avvocato, operanti in Calabria, a Nicotera, zona di provenienza di Vincenzo Barbieri.

La conclusione si trae in ragione della non plausibilità degli argomenti difensivi esposti dallo stesso Domenico Lubiana, all'udienza del 6 febbraio 2018. Come appena detto con riferimento a Zoffoli siccome già appartenente ai Carabinieri, anche il fatto – affermato dall'imputato – di aver collaborato a precedenti indagini in materia di criminalità organizzata, di essere stato soggetto unitamente ai famigliari di misure di protezione, di aver riscontrato il plauso di amministratori giudiziari per il ruolo di commercialista svolto rispetto a società oggetto di indagini, non costituisce dato in grado di confutare *ex se* la fondatezza delle accuse mosse. Il diritto penale – siccome rifugge dalla cosiddetta colpa d'autore – si basa sulla valutazione dei fatti, e non su quella delle caratteristiche personali o delle qualità degli individui imputati. E, in questo caso, i fatti sono





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

piuttosto chiari.

Domenico Macri, procacciatore incaricato da Lucio Amati di reperire clienti per conto di Credito Sammarinese, è parente dei fratelli Lubiana, e agli stessi si rivolge quale atto di svolgimento del mandato ricevuto. I professionisti quindi presentano Vincenzo Barbieri quale potenziale cliente a Vendemini, che si reca anche in Calabria proprio a tal fine. Non solo: nel mese di dicembre sono gli stessi fratelli Lubiana a giungere fino a Bologna per "presentare" Vincenzo Barbieri al direttore generale della banca.

Trattandosi di liberi professionisti, per confutare la partecipazione al misfatto è necessario che questi diano conto della prestazione tecnica svolta, del motivo per il quale Vincenzo Barbieri si è loro rivolto, delle ragioni che giustificano l'intervento di un commercialista e di un avvocato. Ebbene, la spiegazione è del tutto inconsistente.

Nelle dichiarazioni rese, si dice di aver "ricevuto richiesta da parte di Vincenzo Barbieri, che da circa un anno risultava operare nel settore alberghiero, per il ritrovamento di un finanziamento per la ristrutturazione di un suo albergo sito in Bologna". Il dato consente anzitutto di inferire che Vincenzo Barbieri è cliente di Lubiana; o comunque che Vincenzo Barbieri non solo si rivolgeva ancora a Lubiana, ma che questi non lo rifiutava, anzi teneva in considerazione le sue richieste. Il dato stride un po' con la narrazione svolta dallo stesso imputato nelle medesime dichiarazioni. Una attività di Vincenzo Barbieri ("Immagine 92") era infatti già stata oggetto di amministrazione giudiziaria conseguente a sequestro penale nel 2005, e pertanto la professata lontananza dall'ambiente del crimine organizzato avrebbe dovuto suggerire, a qualsiasi professionista attento a questi aspetti, come si professa Domenico Lubiana, di tenersi lontano da questo genere





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

di clientela.

Non occorre essere iscritto al Collegio dei ragionieri o all'Albo degli avvocati per capire che qualsiasi istituto bancario non effettua prestiti per oltre € =1.000.000,00= se non dispone di garanzie sufficienti ed adeguate. Le perplessità riguardano il fatto che non è dato capire quali erano i vantaggi competitivi, concreti, noti che potevano fare reputare conveniente il rivolgersi ad un istituto sito nella Repubblica di San Marino; quindi né a Bologna, ove aveva sede l'attività, né in Calabria, ove abitava o da dove proveniva Vincenzo Barbieri. Si può pensare al fatto che il professionista intervenne perché in quelle zone gli istituti non avevano inteso finanziare Barbieri: ma allora avrebbe dovuto spiegare – al fine di escludere la propria consapevolezza sull'intera struttura dell'operazione – perché ciò era avvenuto, e perché invece l'istituto sammarinese sarebbe stato disponibile invece a fare l'operazione. È questa situazione che avrebbe peraltro dato un senso all'intervento dei liberi professionisti, perché con la competenza tipica delle professioni cui appartengono avrebbero potuto trovare forme giuridiche o accordi economici tali da giustificare, da rendere plausibile, da differenziare rispetto alle prassi abituali degli istituti di credito l'accordo con Credito Sammarinese: l'avvocato sarebbe potuto intervenire stipulando un negozio originale, il commercialista indicando forme tecniche di finanziamento innovative. Invece, in tutto il processo, Domenico Lubiana e Salvatore Francesco Lubiana mai una volta hanno fatto riferimento ad un aspetto minimamente tecnico della vicenda. Si parla di predisposizione di "piano finanziario finalizzato al conseguimento del finanziamento", operato ai commercialisti di Bologna Giannone e Bruni; ma, concretamente, non si produce e non si da nessun riscontro intorno all'opera tecnica dei professionisti calabresi.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Neppure emerge qualche rilievo intorno alla convenienza del finanziamento a San Marino, per i tassi applicati; situazione che potrebbe giustificare la mediazione di terze persone, quali veri e propri agenti.

La frase "il mio interessamento era rivolto esclusivamente a relazionare le due parti, al fine di definire l'operazione di finanziamento a favore dell'hotel. L'operazione a cui avevo riguardo non concerneva alcuna attività di trasferimento di somme di denaro, bensì un mero e isolato finanziamento", e quella "avevo mediato unicamente per il ritrovamento di un finanziamento per la ristrutturazione dell'Hotel King Rose" sono senza senso alcuno. I due professionisti non possono neppure pensare che alla base dell'elargizione del denaro non ci fosse stata una qualche forma di garanzia. Che la garanzia fosse rappresentata da un deposito di denaro - o comunque che Vendemini e i Lubiana avessero parlato di un deposito di denaro - è dato che emerge molto chiaramente. Barbara Gabba (spontanee dichiarazioni del 30 gennaio 2018), in riferimento all'incontro avvenuto nel 2010 in Calabria tra Domenico Lubiana e Valter Vendemini, riferisce che "Domenico Lubiana si ritirò nello studiolo di casa con Vendemini; Macrì li accompagnò nello studiolo e li lasciò da soli per unirsi alla nostra conversazione in salotto. Al termine dell'incontro *Vendemini si mostrò soddisfatto*". Si è detto ripetutamente di quale era l'interesse principale dell'istituto bancario in quel frangente: in ragione della crisi di liquidità, ma anche patrimoniale, era necessario acquisire nuovi depositi, e non di certo ampliare il raggio dei possibili impieghi, atteso che proprio le fonti scarseggiavano. La soddisfazione mostrata da Vendemini non poteva pertanto che riferirsi alla possibilità di acquisire dei depositi; che poi era anche il *target* principale dell'incarico conferito a Macrì e Gabba. La conferma viene dalle





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dichiarazioni, sul punto coerenti e sempre lineari, svolte da Valter Vendemini: “al rientro dalla Calabria, dopo aver parlato con Lubiana, ho immediatamente informato Amati della possibilità di acquisire un deposito di un cliente di Bologna di € =15.000.000,00= in contanti” (dichiarazioni del 2 agosto 2011), “del potenziale cliente proposto da Macrì disponibile a depositare la somma di € =15.000.000,00= ne avevo subito parlato al ritorno dalla mia missione in Calabria al presidente Amati”. Barbara Gabba da poi ulteriormente conto del fatto che entrambi i fratelli Lubiana seguivano da vicino Vincenzo Barbieri nell’operazione sammarinese, perché “a metà gennaio, in occasione di un viaggio con Macrì in Calabria incontriamo Domenico e Salvatore Lubiana, in quell’occasione sento dire che il loro cliente non è contento di Vendemini e che loro stessi vogliono incontrare Amati” (aff. 8677, prodotto dalla difesa di Barbara Gabba).

Domenico Lubiana, pur insistendo sul ruolo meramente professionale svolto nella vicenda, siccome correlato alla conclusione del finanziamento, non solo non ha prodotto nessuna parcella spiccata a carico del cliente Barbieri per le prestazioni (non secondarie: una giornata in Calabria, e due giornate a 1000 chilometri di distanza dall’ufficio; incontri di dicembre e marzo 2011 a Bologna), ma neppure ha fatto cenno alla stessa, alla ricezione o alla mera richiesta di un compenso.

Va dato atto che la posizione del fratello risulta leggermente diversa, perché non era presente al primo incontro in Calabria, allorché erano presenti anche Macrì e Gabba. La giustificazione del fatto che il viaggio a Bologna fosse giustificato dalla possibilità di incontrare il figlio è abbastanza esile; egli non si astiene dal partecipare all’incontro riservato all’hotel, limitandosi a fare la spola tra questi e





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

il luogo in cui sedeva il figlio. Afferma (nelle dichiarazioni rese il 6 febbraio 2018) che “solo quando seppi che barbieri aveva fatto il deposito mi si accese la spia”. Ma anche per Salvatore Francesco Lubiana valgono – siccome avvocato, libero professionista – le considerazioni svolte sopra intorno alla implausibilità dell’opera svolta al solo fine dell’ottenimento di un finanziamento. Lo stesso imputato poi, pur consapevole del fatto che Vincenzo Barbieri era stato per l’ennesima volta arrestato, si reca comunque a Bologna nel marzo 2011 per un ulteriore incontro con Vendemini; e, questa volta, senza poter accampare, quale motivazione, la presenza del figlio. In quella occasione, poi, accetta anche di firmare per l’apertura di un conto corrente presso la banca sammarinese, a sé intestato.

Queste considerazioni sono bastevoli per affermare la responsabilità penale di entrambi gli imputati, seppur in grado diverso, atteso il ruolo attivo e propulsivo di Domenico Lubiana, e quello solo di “assistenza” svolto dal fratello. Essi, consci del fatto che Vincenzo Barbieri disponeva di denaro contante di origine illecita, si sono adoperati, o avuta certezza della situazione hanno continuato ad adoperarsi, affinché quel denaro potesse essere occultato ed eventualmente anche reimpiegato. Hanno quindi con coscienza e volontà concorso nelle condotte di trasferimento e occultamento agite da Barbieri e dagli altri coimputati.

In buona sostanza, Domenico Lubiana, conosciuta da Macrì la possibilità di avvalersi di una banca sammarinese, ha rappresentato al suo cliente Vincenzo Barbieri l’occasione; Vincenzo Barbieri che si è avvalso quindi dell’assistenza dei due fratelli Lubiana, suoi professionisti di fiducia, per avviare, svolgere e concludere l’operazione (Salvatore Francesco Lubiana dice di avere avuto Vincenzo Barbieri in più occasioni quale proprio cliente; la nota del





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri conferma che Domenico Lubiana era il commercialista di Vincenzo Barbieri). Professionisti ben consci della natura dell'operazione alla quale stavano concorrendo, senza che la illiceità della stessa fosse scriminata dal loro ruolo professionale. Molto significative sono le dichiarazioni intorno alla fama di Vincenzo Barbieri che lo stesso Salvatore Francesco Lubiana effettua su domanda della difesa di Vendemini.

Alla luce di queste emergenze, risulta del tutto pleonastico trattenersi intorno al contenuto delle intercettazioni telefoniche effettuate dall'autorità giudiziaria italiana, ed alle considerazioni svolte da Patrizio Ettore Cherubini intorno alle mediazioni riconosciute ai professionisti, che comunque apportano ulteriori elementi di concordanza rispetto alla conclusione di colpevolezza.

11. Il ruolo di Domenico Macrì e di Barbara Gabba è ben delineato, anche in termini univoci, dai diversi coimputati, e trova riscontro nella documentazione allegata (aff. 275-278). Le dichiarazioni rese in questo giudizio da Barbara Gabba sono conformi a quanto emerge – in relazione alla condotta sua e di Domenico Macrì – dalle affermazioni fatte da altri soggetti (Vendemini, Amati). La partecipazione consapevole al misfatto contestato impone di accertare che gli stessi fossero a conoscenza del fatto che Vincenzo Barbieri avesse effettuato un versamento pingue, attraverso denaro contante, maleodorante, e che avesse richiesto poi un finanziamento nei termini indicati per poter rientrare della somma; e che quei denari fossero di origine illecita.

Si tratta di elementi che – per quanto ci si sforzi – non emergono con sufficiente certezza. Barbara Gabba non partecipa mai ad incontri – fino al marzo 2011 – con Lubiana e Barbieri; a quello relativo alla definizione del contratto tenutosi a






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Bologna non è presente neppure Domenico Macri. Si ha la certezza di un interessamento, ed anche della presenza, dello stesso e di Barbara Gabba nel successivo incontro di marzo 2011.

È quindi difficile inferire con certezza un ruolo causale nella progressione degli eventi che hanno portato al trasferimento e all'occultamento della somma presso Credito Sammarinese, agito in termini di piena consapevolezza. Mentre le condotte tenute nel marzo 2011, nelle quali la consapevolezza aveva assunto un grado di certo più pieno – essendo frattanto intervenuto l'arresto di Barbieri, e considerando che, ricevendo le lamentele dei fratelli Lubiana in Calabria avranno avuto anche cognizione certa della conclusione dell'operazione e dei suoi termini – possono inquadrarsi invero in un *post factum* non punibile, perché il loro intervento non avrebbe consentito di interrompere la serie delittuosa sostanzialmente ancora in atto.

Gli stessi quindi vanno esenti da pena perché non consta abbastanza dell'elemento psicologico del misfatto.

12. Giorgio Galiano sembra uomo dal sicuro spessore criminale (come attesta, nonostante la giovane età, le lunghe iscrizioni che si leggono sui suoi certificati del casellario giudiziale), attualmente detenuto, da lungo tempo, presso la casa Circondariale di Lanciano. La precisazione del suo difensore, per cui “non è soggetto mafioso”, non leva la constatazione che precede, e non rileva ai fini della presente imputazione, che ha riguardo ad un episodio cronologicamente ed esattamente determinato. A tal fine sembra importante, vista l'osservazione mossa dalla difesa, rilevare che egli, come chiaramente emerge dal decreto di citazione, non è imputato in questo procedimento per aver acceso un conto






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

corrente, bensì, come plasticamente raffigurato alla parte iniziale del detto decreto, per aver concorso con altri soggetti al trasferimento, all'occultamento, alla sostituzione di somme derivanti da traffico internazionale di stupefacenti, nonché per aver concorso con altri all'utilizzo in attività economiche finanziarie delle stesse.

Gli atti, circa la posizione di Galiano, danno conto del suo legame di affinità con Vincenzo Barbieri (in quanto marito della di lui figlia), nonché di essersi presentato in banca nei primi giorni di gennaio dell'anno 2011, accompagnato da Raffaello Bressi, trattenendosi pochissimi minuti con il direttore Vendemini che aveva pronta la documentazione bancaria da sottoscrivere.

La consapevolezza dell'imputato intorno al complessivo significato dell'operazione è provata oltre ogni ragionevole dubbio. Al pari di quella di Raffaello Bressi. Si tratta di persone nelle quali Vincenzo Barbieri riponeva la più ampia fiducia. Giorgio Galiano, oltre ad essere suo affine – e le intercettazioni telefoniche, contenute nella nota del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (Roma), danno conto di quanto fossero esistenti e forti i legami familiari (interessamento immediato delle figlie di Vincenzo Barbieri intorno alle risorse economiche del padre assassinato) – è anche colui che – il 28 dicembre – mette i denari, presso l'hotel King Rose di Bologna, nell'auto di Vendemini (cfr. aff. 8845, dichiarazioni di Valter Vendemini). È colui che si preoccupa in prima persona di incontrare Vendemini per il recupero dei denari (aff. 228); a testimonianza di una perfetta conoscenza della situazione economico finanziaria della famiglia del suocero, nella quale era coinvolto. Derivandone la piena consapevolezza del fatto che l'intestazione di un conto su indicazione di Vincenzo Barbieri aveva senza dubbio il significato di dissimulazione delle






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sostanze di questo. L'ipotesi alternativa – tentativo di aggirare il divieto di emettere assegni – appare meno plausibile; e, soprattutto, non ha avuto sufficiente rappresentazione documentale o generalmente istruttoria, tanto in relazione alla sussistenza temporale del divieto, quanto in relazione all'utilizzo o al mancato utilizzo della possibilità di emettere assegni (non risulta, ad esempio, perché neppure Galiano lo afferma, che all'atto della sottoscrizione della modulistica bancaria questi si sia preoccupato di capire quando poteva fare un versamento e quando poteva ottenere un carnet).

Pur dovendosi apprezzare la dettagliata e puntuale difesa svolta dal difensore d'ufficio avv. Daniele Cherubini, è poi però indubitabile che sussisteva una sicurissima vicinanza tra Barbieri e Bressi: la costante presenza di Bressi presso l'hotel di Bologna gestito da Barbieri, il fatto che Bressi abbia proseguito nella trattazione dei rapporti bancari dell'hotel anche dopo l'uccisione del narcotrafficante, il fatto che Bressi fosse presente agli incontri a Bologna con i fratelli Lubiana e Vendemini, il fatto che il di lui fratello era comunque persona al servizio di Barbieri lo testimoniano in modo inequivoco. Vicinanza che testimonia tanto di una consapevolezza intorno al modo di procacciarsi ricchezza del proprio dominus quanto della coscienza di contribuire ad un disegno dissimulatorio di questi sottoscrivendo la delega su di un conto intestato al genero, delega altrimenti priva di ragione alcuna.

Lo *standing* di cognizione personale di entrambi i soggetti – Bressi e Galiano – siccome (quantomeno) impiegato efficiente e impegnato nel rapporto con le banche (cfr. testimonianza di Luca Tancini del 12 ottobre 2016) il primo, soggetto coinvolto in attività delinquenziali di sicuro spessore il secondo – fa escludere che possano essere caduti in qualche errata percezione della realtà: al





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

servizio di Barbieri, ne conoscevano l'attività di narcotrafficante, con l'esigenza di dissimulare risorse, non si sono sottratti da azioni evidentemente correlate - nella completa assenza di altre ragioni giustificative - a tale ultima esigenza, facendosi coinvolgere direttamente. Barbieri, probabilmente conscio dei problemi giudiziari che avrebbero potuto interessare Galiano, con la possibilità di un suo arresto, si preoccupa di prevedere la possibilità di altra persona di fiducia che, in assenza del primo, potesse all'occasione disporre del conto corrente che comunque conteneva risorse a sé appartenenti per oltre € =1.200.000,00=.

13. La difesa della persona giuridica Credito Sammarinese ha svolto interessanti, anche su di un piano generale, osservazioni non soltanto intorno ai presupposti della responsabilità cui oggi viene chiamato l'Ente; ma anche rispetto alle difficoltà esecutive che l'irrogazione di sanzioni conseguenti all'accertamento della colpevolezza comporterebbe. Quanto a questo profilo, pur apprezzando lo sforzo argomentativo profuso, non sembrano vincibili le chiare - seppur pleonastiche - disposizioni dettate dall'articolo 5 comma 1 della Legge 21 gennaio 2010 n. 6 ed ora dall'articolo 3, comma 1 della Legge 29 luglio 2013 n. 99; vi si legge infatti che "la [...] liquidazione della persona giuridica non esclude l'applicazione delle pene previste". In altri termini, è chiaramente detto che il mutamento di status conseguente a vicende della vita della persona giuridica non costituisce fatto che può dar luogo alla estinzione della condotta illecita. La norma è pleonastica perché è comunque assente, nel resto della normativa, una specifica e dettagliata causa di estinzione della responsabilità, che non si può di certo inferire dalla impossibilità concreta di esecuzione delle pene conseguenti. Con un parallelismo suggestivo, facile ma comunque fondato, si






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

può ricordare che non è estinto il misfatto commesso da un reo siccome punito con una pena pecuniaria nonostante questi sia notoriamente ed indubitabilmente insolvente o nullatenente; e, allo stesso modo, il reato commesso da una persona che è destinata a morte certa in breve tempo non viene estinto se non per il sopraggiungere dell'exitus, e non soltanto in forza della certezza diagnostica. L'eccezione deve quindi essere rigettata, in assenza di una specifica norma che faccia conseguire all'intervento di una procedura liquidatoria l'estinzione della responsabilità. Quanto alla legge applicabile, sono invece corrette le osservazioni svolte dalla difesa. Anche in questo caso, il legislatore, tanto nel 2010 quanto nel 2013, rispettivamente a mezzo degli articoli 3 comma 1 e 4 comma 1 ha chiarito che questo tipo di responsabilità è soggetta alle disposizioni della legge penale. Il fatto contestato a Credito Sammarinese si è svolto nella vigenza della legge 21 gennaio 2010 n. 6. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del codice penale – attuativo di un principio di civiltà giuridica assorto a diritto dell'uomo – Credito Sammarinese non può rispondere sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 99 dell'anno 2013, siccome successiva ai fatti. Dall'altro lato, tuttavia, la lettura di quest'ultimo testo, che ha abrogato la legge n. 6 dell'anno 2010 (articolo 9), consente di affermare che ad oggi le condotte addebitate a Credito Sammarinese continuano a costituire illecito; derivandone che non può darsi applicazione al primo periodo di cui all'articolo 3 comma 1 del codice precitato. Quindi, la condotta di Credito Sammarinese è valutata alla luce della legge n. 6 dell'anno 2010.

Effettivamente, come fa notare sempre la difesa, la Legge n. 6 dell'anno 2010 stabilisce, al comma 3 dell'articolo 3 (disposizione che non è presente nella legge n. 99, ma che può tuttora applicarsi siccome astrattamente favorevole al reo), che





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

“la responsabilità della persona giuridica si prescrive in cinque anni decorrenti dalla commissione del misfatto da cui dipende la sua responsabilità. Riguardo la prescrizione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56 e seguenti del codice penale”. Ma proprio in forza del richiamo di cui agli articoli 56 e seguenti del codice penale deve dirsi che il periodo necessario a prescrivere non è decorso. Pur senza tener conto della eventuale sospensione del termine derivante dall’effettuazione della perizia informatica di Gian Piero Pasquali, va detto che il disposto di cui all’articolo 57, comma 1 e comma 3, impone di portare tale termine ad anni sette e mesi sei. Tenuto poi conto della sospensione feriale disposta dall’articolo 29 della legge 17 giugno 1994 n. 55, si può affermare che almeno fino alla data del 1 novembre 2020 non è decorso il termine necessario a prescrivere, dovendosi concordare sul fatto che la permanenza del misfatto di riciclaggio termina il giorno 8 luglio 2011 con il definitivo provvedimento di sequestro.

È indubbio che Credito Sammarinese abbia tratto vantaggio dalla ricezione, a seguito del trasferimento avvenuto materialmente ad opera di Valter Vendemini con trasporto da Bologna fino alla sede di Dogana dell’istituto, e poi dall’occultamento della somma di € =1.300.000,00= in contanti consegnata da Vincenzo Barbieri; beneficio consistente nella possibilità, quantomeno, di avere a disposizione contante in una fase di particolare crisi di liquidità. Questa azione è stata posta in essere nello svolgimento della attività propria dell’ente, che in quanto soggetto autorizzato ai sensi della legge n. 165 dell’anno 2005 aveva proprio quale fine sociale la raccolta del risparmio, e quindi anche del denaro contante. L’azione è stata posta in essere dai vertici organizzativi dell’ente: il direttore generale Valter Vendemini vi ha provveduto direttamente e





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

materialmente, il presidente Lucio Amati ha concorso quantomeno nell'occultamento successivo all'arrivo della somma. La carenza di adeguata sorveglianza e controllo – in particolar modo l'omessa segnalazione da parte del responsabile incaricato antiriciclaggio Sandro Sapignoli del pervenimento e del permanere della detenzione di quelle somme – è stata determinante per la consumazione e la continuazione del misfatto di riciclaggio. L'articolo 1, comma 1 della legge n. 6 dell'anno 2010, fa dipendere la responsabilità della persona giuridica qualora il misfatto sia stato commesso a suo vantaggio, e da uno dei suoi organi, escludendo la responsabilità qualora siano state eluse fraudolentemente le misure atte all'individuazione e alla prevenzione dei rischi di commissione del misfatto. Nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi positivi richiesti, non sussiste la causa di esclusione della punibilità.

In applicazione di quanto stabilito dalla legge n. 6 dell'anno 2010, vanno individuate quali esclusive sanzioni applicabili la sanzione pecuniaria amministrativa, l'interdizione, la revoca di autorizzazione licenze o concessioni (mentre la legge n. 99 contempla altresì la condanna "al pagamento di una somma non inferiore all'ammontare del vantaggio conseguito dalla persona giuridica"). In questi termini, tenuto conto dei criteri di commisurazione della pena indicati dall'articolo 7 comma 2 della legge n. 6, le richieste della Procura Fiscale appaiono adeguate; la gravità del fatto impedisce di applicare la sanzione nel minimo edittale, mentre, dall'altro lato, si deve tenere conto della modesta entità del danno economico direttamente cagionato. Si può applicare quindi la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad Euro =5.000,00= l'interdizione per mesi sei, comportante, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici; la revoca di quelli





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

eventualmente già concessi; l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

14. Stabilite o escluse le responsabilità penali come sopra, occorre procedere alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il sistema delle pene portato dal codice penale si caratterizza per l'articolazione delle medesime in specie (articolo 80, elencate per espressa disposizione di legge in ordine di gravità) e, all'interno di ciascuna, in gradi (articolo 81, 82, 83, 85). Il grado della pena è costituito da un intervallo, delimitato da un minimo e da un massimo; il giudice deve stabilire la quantità della pena in una misura compresa nel predetto intervallo. L'articolo 87 del codice penale precisa che "nei limiti del grado il giudice applica la pena discrezionalmente" (comma 1). È tuttavia onere del giudice quello di "dare motivata giustificazione all'uso del potere discrezionale" (comma 4). Si tratta di norme espressione di un principio generale, applicabile altresì laddove, come nella fattispecie presente, vengano previste, in cumulo, pene di tipo diverso. I criteri che devono indirizzare l'esercizio della precitata discrezionalità sono enucleati agli articoli 88 – rubricato "gravità del reato" – e 89 – "personalità del colpevole".

L'articolo 199bis sanziona la condotta con "la prigionia di quarto grado" (comma 1), nella versione vigente al momento dell'ultima consumazione del misfatto continuato, congiuntamente alla "multa a giorni di secondo grado" e all'"interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici". La prigionia di quarto grado è determinata tra la misura minima di anni quattro e la misura massima di anni dieci (articolo 81, sub 4), la multa a giorni di secondo grado tra la misura minima di dieci giorni e quella massima di quaranta (articolo






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

85, comma 3, sub 2), mentre l'interdizione di terzo grado prevede una estensione "da uno a tre anni (articolo 82, comma 1, sub 3). È necessario quindi determinare quale pena in concreto va applicata, avuto riguardo ai precitati criteri di cui agli articoli 88 e 89. Invero, il codice penale detta anche altre norme atte a stabilire la misura della pena, allorché applicata ad un caso concreto, prevedendo anche possibilità di variazione del grado previsto invece nella prescrizione di cui alla disposizione contenente la fattispecie (ad esempio, articoli 26, 27, 49, 50, 75, 76, 77, 90, 91, 92). All'evidenza, non è possibile per il giudice applicare un aumento di grado, se la relativa ed eventuale circostanza di fatto, prevista anche da disposizione diversa da quella incriminatrice, non sia stata contestata.

Nel caso *de quo*, viene contestato la sussistenza di un nesso di continuazione tra le diverse condotte indicate, che sarebbero pertanto "collegate tra loro da un medesimo programma criminoso" (articolo 50).

Accanto al nesso di continuazione, i misfatti contestati si sono caratterizzati per essere stati posti in essere da più persone: quindi in forma compartecipata. A tal fine, va ricordato che l'articolo 75, comma 2 del codice penale stabilisce che "quando l'opera prestata dal compartecipe è stata del tutto secondaria nella preparazione e nell'esecuzione del reato, la pena può essere diminuita di un grado".

Lucio Amati ha senza dubbio avuto un ruolo centrale nella progressione criminosa; siccome *dominus* indiscusso dell'istituto, sempre presente in ufficio e a capo degli organismi deliberativi, rivestiva una posizione che si è rivelata determinante non solo nel consentire l'arrivo delle somme, ma anche nella ulteriore progressione criminosa, volta al loro più efficace occultamento e al successivo reimpiego. Le modalità dell'azione e l'intensità del dolo (articolo 88)





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

appaiono pertanto di non secondario pregio. In termini generali deve però darsi atto che i limiti edittali previsti per il misfatto di riciclaggio appaiono piuttosto elevati, come già rilevato in altre occasioni dallo scrivente giudice. Da un lato, quindi ed anche in ragione della sicura sussistenza di un nesso di continuazione, la quantificazione delle pene non può essere limitata al minimo edittale. Dall'altro, però, deve tenersi conto della unicità dell'operazione svolta e dell'importo portato, elevato ma non elevatissimo per un istituto di credito. Sembra quindi equo quantificare la pena detentiva in anni quattro e mesi due, in misura leggermente superiore al minimo. Interdizione e multa a giorni possono invece stabilirsi nel medio e oltre il medio, tenuto conto di un risparmio giornaliero pari almeno a € =200,00=, data la condizione familiare dello stesso. L'interdizione va stabilita quindi in anni due, e la multa in giorni trenta pari ad € =6.000,00=.

Maggior responsabilità si rinvengono invece in capo a Valter Vendemini, e conseguono alla condotta tenuta successivamente all'effettuazione della segnalazione di operazioni sospetta, allorché si tramuta palesemente in suggeritore delle maniere più efficaci per proseguire nell'occultamento in essere della somma, proponendosi di fatto come consulente finanziario del mafioso, elevando la gravità della propria partecipazione al reato; egli ha, ad un certo punto (agosto 2011), dato un contributo conoscitivo importante rispetto allo svolgimento dei fatti all'interno della banca, su cui infine anche Sapignoli è convenuto. Ma tale condotta non può avere soverchia importanza a questi fini. La pena detentiva deve quindi essere riconosciuta in una misura maggiore rispetto a Lucio Amati, in anni quattro e mesi quattro, restando invece identiche le disposizioni relative a interdizione e multa (per la quale è ipotizzabile, visto il





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

ruolo di elevato funzionario bancario, un risparmio giornaliero pari ad € =100,00=). Pertanto, Valter Vendemini va condannato alle pene della prigionia per anni quattro e mesi quattro, della multa a giorni trenta pari ad € =3.000,00=, della interdizione per anni due.

Sandro Sapignoli può invece beneficiare del disposto di cui all'articolo 75, comma 2 sopra citato. La sua opera si rileva secondaria nella preparazione e nella esecuzione del misfatto, perché si è svolta principalmente con una collaborazione agita esclusivamente mediante omissione; è Amati che – forte del suo assoluto potere di proprietario – decide che quei soldi si potevano ricevere, ed è Vendemini che opera sul campo affinché ciò possa avvenire. Sapignoli è parte del piano solo perché ubbidisce alle volontà altrui, e omette la doverosa segnalazione. Il Procuratore del Fisco definisce Sandro Sapignoli come “brava persona, specchiata”, senza una “significativa carriera prima del Credito Sammarinese”. La notazione, nella sua parte strettamente fattuale, è assolutamente condivisibile: non pare che l'imputato avesse i *curricula* necessari a ricoprire un ruolo dirigenziale di così primo piano in una realtà bancaria, seppur piccola; soprattutto considerato il fatto che la stessa era in fase di avvio, allorché non è pertanto neppure possibile attingere a prassi e processi consolidati siccome divenuti aziendali, prassi e processi che invece vanno costruiti. L'ambizione è prevalsa sul senso di realtà, impedendo una corretta valutazione delle proprie caratteristiche rispetto alle mansioni che si sarebbero dovute svolgere. Se tale dato propende per una diminuzione dell'intensità del dolo agito, e se si può dare corso anche alla diminuzione di grado prevista dalla norma citata, restano però caratteristiche oggettivamente gravi della vicenda che impongono una quantificazione della pena detentiva in misura sensibilmente superiore al minimo,






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

e di quelle di altra natura in misura prossima al massimo. Sandro Sapignoli va quindi condannato alle pene della prigionia per anni tre, della multa a giorni venti pari ad € =2.000,00= (lo stipendio percepito presso l'istituto di credito era piuttosto pingue), dell'interdizione per anni uno e mesi quattro.

In ragione del ruolo – essenziale, ma limitato – svolto da Domenico Lubiana, allo stesso può limitarsi l'aumento di pena previsto per la continuazione solo con riferimento alle pene non detentive. La prigionia deve quindi essere quantificata in anni quattro, mentre la multa a giorni (il ruolo professionale, ed il fatto di essere persona in vista nella zona di provenienza, consentono di individuare un risparmio giornaliero pari ad € =150,00=) in giorni trenta pari ad € =4.500,00=, e la interdizione in anni due.

Salvatore Francesco Lubiana non ha avuto un ruolo propulsivo o di promozione della progressione criminosa, essendosi limitato a fornire assistenza – consapevole e colpevole – al proprio cliente Vincenzo Barbieri, affinché concludesse l'operazione delinquenziale, e affinché la stessa proseguisse efficacemente (resta quindi la continuazione: si reca a due incontri a Bologna con Barbieri). Per quanto precede, anche la sua opera può ritenersi secondaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 75. L'aumento di pena necessitato dalla continuazione può applicarsi solo alle pene non detentive. Sembra equo condannare Salvatore Francesco Lubiana alla prigionia per anni due, alla multa a giorni (circa il risparmio giornaliero, valgono le osservazioni svolte per il fratello coimputato) per giorni trenta pari ad € =4.500,00= (senza riconoscere, vista la facoltà del giudice, in relazione a questa pena la diminuzione di grado) e alla interdizione per anni uno e mesi nove dai pubblici uffici.

Circa Giorgio Galiano e Raffaello Bressi, i pur gravi addebiti mossi e le condotte





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

descritte *supra* al paragrafo 12 non escludono che possa reputarsi il loro contributo “alla preparazione e all’esecuzione del reato” “del tutto secondario”, come previsto dall’articolo 75 del codice penale, applicandosi la diminuzione di un grado della pena. Non è attestato in atti, infatti, un loro coinvolgimento fin dal momento della preparazione della strategia di sostituzione delle somme attraverso il finanziamento garantito, e non si può escludere che gli stessi abbiano semplicemente obbedito ad un ordine in prossimità della sua esecuzione. Ciò non esclude il concorso degli stessi nel misfatto, da un lato; ma, dall’altro, consente di applicare la disposizione precitata e di contenere la quantificazione della pena da irrogare in misura prossima al minimo. Entrambi vanno puniti quindi con la prigionia di terzo grado pari ad anni due, con la multa a giorni di primo grado pari a giorni dieci per € =500,00= e con l’interdizione di secondo grado pari ad anni uno.

Non può farsi luogo al beneficio della sospensione condizionale della pena, perché la costante frequenza di ambienti ad elevato rischio criminale non consente una prognosi favorevole di astensione futura dalla commissione di misfatti, siccome richiesta dall’articolo 62, comma 1 del codice penale. Rispetto a Giorgio Galiano, in ragione di quanto detto ad inizio paragrafo circa le risultanze del casellario giudiziale, non sembra potersi reputare proficuo – ai fini perseguiti dalla norma - il beneficio di cui all’articolo 116, che può riconoscersi invece a Raffaello Bressi. Quel beneficio, allo stesso modo, va riconosciuto a Salvatore Francesco Lubiana e a Sandro Sapignoli.

15. Si deve infine provvedere a dare corso altresì alla misura ablativa prevista dall’articolo 147 del codice penale. Come indicato *supra*, tutta la provvista





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

versata, esclusivamente in contanti, è stata reputata derivante dalla commissione di misfatti in materia di sostanze stupefacenti. L'articolo 147 del codice penale – anche nella versione vigente al 7 marzo 2004 (cfr. articolo 5 della legge 26 febbraio 2004, n. 28) – imponeva la confisca – in caso di accertamento del misfatto di riciclaggio – “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il misfatto di cui all'articolo 199bis”.

Si deve pertanto disporre la confisca per intero delle somme rinvenute all'atto del sequestro disposto dal giudice inquirente; atteso che – stando agli atti, e tenuto conto della recente giurisprudenza in materia di grado straordinario (cfr. sentenza del Giudice per i rimedi straordinari 10-23 maggio 2017, in procedimento di revisione n. 1 dell'anno 2017) che riconosce la possibilità di confisca di tutte le somme di provenienza delittuosa, indipendentemente dalla esistenza di una statuizione di condanna – anche “le movimentazioni dei rapporti intestati a Macri e Gabba sono collegate all'attività svolta per conto del Credito Sammarinese” (cfr. relazione 19 agosto 2011 del Servizio di vigilanza ispettiva della Banca Centrale). Vanno confiscati anche i frutti eventualmente maturati dopo l'esecuzione del sequestro (siccome parte della cosa sequestrata).

16. L'articolo 163, comma 4, del codice di procedura penale impone di condannare gli imputati condannati – in solido - al pagamento delle spese processuali.

per questi motivi,

visti gli articoli 161 e seguenti del codice di procedura penale.

Dichiara l'imputato Lucio Amati colpevole del misfatto ascritto in





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

compartecipazione, e lo condanna alle pene della prigionia per anni quattro e mesi due, della multa a giorni trenta pari ad € =6.000,00= e dell'interdizione per anni due dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Dichiara l'imputato Domenico Lubiana colpevole del misfatto ascritto in compartecipazione, e lo condanna alle pene della prigionia per anni quattro, della multa a giorni trenta pari ad € =4.500,00= e dell'interdizione per anni due dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Dichiara l'imputato Salvatore Francesco Lubiana colpevole del misfatto ascritto in compartecipazione, e, data applicazione al comma 2 dell'articolo 75, lo condanna alle pene della prigionia per anni due, della multa a giorni trenta pari ad € =4.500,00= e dell'interdizione per anni uno e mesi nove dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Dichiara l'imputato Sandro Sapignoli colpevole del misfatto ascritto in compartecipazione e, data applicazione al comma 2 dell'articolo 75, lo condanna alle pene della prigionia per anni tre, della multa a giorni venti pari ad € =2.000,00= e dell'interdizione per anni uno e mesi quattro dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Dichiara l'imputato Valter Vendemini colpevole del misfatto ascritto in compartecipazione, e lo condanna alle pene della prigionia per anni quattro e mesi quattro, della multa a giorni trenta pari ad € =3.000,00= e dell'interdizione per anni due dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Dichiara l'imputato Giorgio Galiano colpevole del misfatto ascritto in compartecipazione, e data applicazione al comma 2 dell'articolo 75, lo condanna alle pene della prigionia per anni due, della multa a giorni dieci pari ad € =500,00= e dell'interdizione per anni uno dai pubblici uffici e dai diritti politici.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Dichiara l'imputato Raffaello Bressi colpevole del misfatto ascritto in compartecipazione, e data applicazione al comma 2 dell'articolo 75, lo condanna alle pene della prigionia per anni due, della multa a giorni dieci pari ad € =500,00= e dell'interdizione per anni uno dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Visto l'articolo 116 del codice penale, ordina la non menzione della presente condanna nel certificato del casellario giudiziale di Salvatore Francesco Lubiana, Sandro Sapignoli e Raffaello Bressi, rilasciato a richiesta dei privati per ragioni diverse da quelle di diritto elettorale.

Assolve gli imputati Barbara Gabba, Luigi Passeri, Mario Amati, Davide Zoffoli, Domenico Macri dal misfatto ascritto in compartecipazione, perché non consta abbastanza della colpevolezza in relazione all'elemento psicologico del reato.

Assolve gli imputati Pietro Daidone, Massimiliano Sensi, Edoardo Morri, Graziella Zemiti dal misfatto ascritto in compartecipazione perché non consta del reato.

Dichiara l'imputato Credito Sammarinese spa colpevole del misfatto ascritto, e lo condanna al pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa pari ad € =5.000,00= e all'interdizione per mesi sei.

Visto l'articolo 147 del codice penale ordina la confisca delle somme sequestrate nel procedimento penale n. 527 dell'anno 2011, pari ad € =1.330.877,92= all'atto dell'esecuzione del medesimo sequestro, con i frutti successivamente maturati.

Condanna gli imputati condannati al pagamento delle relative spese processuali ai sensi dell'articolo 163, comma 4 del codice di procedura penale.

San Marino, 18 maggio 2018/1717 dfR

SENTENZA DEPOSITATA
IN DATA 28 settembre 2018

per IL CANCELLIERE



IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

- Gilberto Felici -